Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 15 maggio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Marche

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 132 DEL 15 MAGGIO 1982:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità tecnica, classica, scientifica, magistrale ed artistica nell'anno scolastico 1981-82.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale nell'anno scolastico 1981-82.

Norme per lo svolgimento degli esami di licenza nei licei linguistici nell'anno scolastico 1981-82.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali nell'anno scolastico 1981-82.

(Da 2155 a 2158)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1982, n. **251.**

Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno a partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso.

Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione per il periodo di tempo considerato.

La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione media giornaliera ».

Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio dell'anno, per il quale ha effetto il decreto interministeriale di cui al quarto comma del presente articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali considerate dal decreto stesso.

Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980 ».

Art. 2.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 118 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:

« Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo sono riliquidate ogni anno a norma dell'articolo 116 sulla base delle retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica il disposto del settimo comma dell'articolo 116.

La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite ».

Art. 3.

L'articolo 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Le rendite per inabilità permanente e per morte sono riliquidate ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il cinque per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonché le nuove misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976.

Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione convenzionale terrà conto della variazione intervenuta in misura non inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione annua convenzionale fissata con decreto interministeriale del 3 luglio 1980 ».

Art. 4.

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale agricola, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata della inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone di cui all'articolo 205, lettera *b*), del decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 60 per cento delle retribuzioni convenzionali annualmente fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457. A tal fine i lavoratori predetti sono equiparati ai salariati fissi specializzati.

Quando la durata della inabilità si prolunga oltre i 90 giorni. anche non continuativi, la misura dell'indennità è elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al 75 per cento.

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, come sostituito dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, è sostituito dal seguente:

« A partire dal 1° luglio 1983 la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è suscettibile di modifica ogni anno. A questo effetto la retribuzione annua è fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri ».

Per il periodo 2 marzo 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione annua terrà conto della variazione intervenuta su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi rispetto alla retribuzione annua fissata con decreto ministeriale del 15 aprile 1981.

Art. 6.

Gli articoli 76 e 218 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

« Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.

L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte dei beneficiari ».

A partire dal 1° luglio 1983 l'importo dell'assegno è rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

L'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati ».

A decorrere dal 1° luglio 1983, l'importo dell'assegno di cui al presente articolo è rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

L'articolo 233 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Oltre alla rendita di cui all'articolo 231 è corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell'articolo 85 ».

Art. 9.

A modifica e integrazione del secondo comma dell'articolo 293 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le prestazioni economiche in atto erogate dall'INAIL per conto dello Stato in favore di infortunati già assicurati presso istituti dell'ex Impero austroungarico sono riliquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1982, sulla base della retribuzione annua di lire 4.319.000. A partire dal 1° luglio 1983, le prestazioni di cui sopra saranno riliquidate ogni anno sul minimale della retribuzione annua stabilito per il settore industriale dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 116 del predetto testo unico.

Art. 10.

Le rendite liquidate ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortuni sul lavoro avvenuti e malattie professionali manifestatesi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, in atto erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base della retribuzione annua di L. 4.319.000.

A partire dal 1° luglio 1983 le rendite di cui al comma precedente sono riliquidate ogni anno sul minimale della retribuzione annua stabilito per il settore industriale dal decreto interministeriale previsto dall'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dalla presente legge.

Restano assorbiti gli assegni mensili di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 306.

Art. 11.

Lo speciale assegno continuativo mensile di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 248, è ricalcolato sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a sensi del decreto interministeriale 3 luglio 1980, valevole per il settore industriale.

A partire dal 1° luglio 1983 gli importi dello speciale assegno saranno ricalcolati sulla base delle rendite di cui godevano gli assicurati riliquidate sulle retribuzioni rivalutate a norma dell'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come modificato dalla presente legge.

In caso di morte successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il requisito del grado di inabilità permanente previsto dagli articoli 1, primo comma, e 8, primo comma, lettera *b*), della legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente lo speciale assegno continuativo mensile, è ridotto dall'80 al 65 per cento.

Art. 12.

L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, è sostituito dal seguente:

« L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.

I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantità delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1° luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione ».

Art. 13.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge fino al 31 dicembre 1983 l'INAIL provvede con le proprie disponibilità di bilancio.

Per il settore industriale con effetto dal 1° gennaio 1984 sarà emanata una nuova tariffa dei premi che considererà anche la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge.

Per il settore agricolo alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvederà, a partire dal 1° gennaio 1984, per i lavoratori dipendenti con l'elevazione dal 3,50 per cento fino ad un massimo del 4,70 per cento della misura del contributo di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia a partire dal 1° gennaio 1984 la quota capitaria di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, così come modificato dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1981, n. 537, verrà aumentata in relazione al

maggior onere derivante dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per i lavoratori autonomi e concedenti di terreni a colonia e mezzadria, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge, la quota capitaria di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è aumentata di lire 17.000 annue a decorrere dall'anno 1982.

Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge fanno carico al capitolo 8312 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 248.

Art. 14.

Le norme di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, purché ne sia fatta richiesta entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e secondo le modalità stabilite dall'istituto assicuratore, alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 50 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché ai provvedimenti adottati a norma dell'articolo 28 del suddetto testo unico, relativi ai premi e contributi concernenti periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1980. Qualora i premi e gli accessori dovuti non siano stati ancora quantificati, debbono essere versati entro la fine del mese successivo alla data di richiesta dell'istituto assicuratore. L'eventuale pagamento rateale non potrà essere superiore alle 12 rate mensili.

I benefici di cui al primo comma sono concessi a condizione che il datore di lavoro al momento dell'adozione del provvedimento di condono sia in regola con il pagamento dei premi ed accessori notificati dall'istituto assicuratore.

Il condono è applicabile anche alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 467, per i casi verificatisi entro il 31 dicembre 1980.

Nei confronti delle imprese che si trovano in stato di amministrazione controllata il tasso di interesse da applicare alle rateazioni richieste ai sensi del presente articolo sarà pari a quello legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile.

Art. 15.

Gli assicurati ed i loro superstiti possono, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro domanda per il condono delle somme non dovute e dagli stessi percepite per qualsiasi tipo di prestazione. In tale ipotesi non si fa luogo al recupero di dette somme.

Art. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coloro a carico dei quali è posto l'onere dell'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, sono tenuti a comunicare all'istituto assicuratore il numero di codice fiscale che dovrà essere indicato nelle denunce previste dagli articoli 12, 15 e 153 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 2 delle norme di attuazione della legge 20 febbraio 1958, n. 93, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055.

Per le attività già denunciate alla data del 1° gennaio 1982 la prima indicazione del codice fiscale deve essere effettuata contestualmente al pagamento del premio o delle rate di premio di cui al primo comma dell'articolo 44 del citato testo unico.

Nel caso di variazione della ragione sociale o di trasferimento totale o parziale di una azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo all'atto della presentazione della denuncia di cui al primo comma è tenuto ad indicare, oltre al nuovo numero di codice fiscale, anche il precedente.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, i datori di lavoro devono indicare all'atto della denuncia di infortunio o malattia professionale il numero di codice fiscale del lavoratore infortunato o tecnopatico.

In caso di mancata o inesatta indicazione del codice fiscale ai sensi del presente articolo, è applicata dall'istituto assicuratore una sanzione amministrativa di L. 50.000.

Art. 17.

All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto assicuratore, in relazione alle esigenze organizzative dell'istituto stesso, possono essere modificate le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al primo comma del presente articolo ».

Art. 18.

Per far fronte agli adempimenti connessi alla presente legge l'INAIL procede alla copertura dei posti vacanti negli organici del personale nonché, nella misura del cinquanta per cento, dei posti di cui al primo comma dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, mediante assunzione dei concorrenti risultati idonei nei concorsi in atto o conclusi da non oltre un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e mediante concorsi pubblici.

Le prove di esame dei concorsi indetti dall'INAIL per le qualifiche di assistente, archivista dattilografo e commesso del ruolo amministrativo e di assistente, operatore ed agente del ruolo tecnico possono consistere, in deroga all'articolo 5, quarto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella soluzione in tempo predeterminato di appositi *tests* bilanciati tendenti ad accertare la maturità dei candidati in relazione alle mansioni

che sono chiamati a svolgere ovvero in prove pratiche attitudinali; per lo svolgimento dei concorsi l'Istituto può anche avvalersi di strutture privatistiche particolarmente idonee, con il procedimento di cui all'articolo 61, numeri 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Art. 19.

L'organizzazione e la gestione della officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio, quale presidio destinato alla sperimentazione ed applicazione di protesi per gli infortunati sul lavoro, saranno disciplinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanità.

I rapporti dell'INAIL con le unità sanitarie locali per la fornitura di protesi ai soggetti assistiti dalle unità medesime saranno regolati da convenzioni stipulate sulla base di uno schema tipo approvato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della sanità, il Consiglio sanitario nazionale e l'INAIL.

Art. 20.

Il conto consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è deliberato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 21.

Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — ANDREATTA — LA MALFA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **252.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 87, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

analisi chimica strumentale;
statistica applicata alle scienze biologiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1982
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **253.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n. 1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 81, relativo al corso di laurea in farmacia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chimica dei prodotti dietetici;
chimica dei prodotti cosmetici;
istituzioni matematiche;
patologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. **254**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate delle autorita accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosicuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Macerata e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 37, relativo alla facoltà di lettere e filosofia, agli elenchi degli insegnamenti complementari dei relativi corsi di laurea sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

Corso di laurea in lettere:

antichità medioevali;
archeologia medioevale;
epigrafia medioevale;
storia del cinema;
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna;
storia delle origini cristiane;
storia delle religioni.

Corso di laurea in lingue e letterature stranıere moderne:

glottodidattica;
letterature ispano-americane;
storia della lingua inglese;
storia della lingua spagnola;
storia della lingua tedesca.

Corso di laurea in filosofia:

didattica;
pedagogia scolastica;
psicologia scolastica;
filosofia del linguaggio;
filosofia della religione;
psicolinguistica;
psicologia sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 58 *Istruzione, foglio n.* 171

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 aprile 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio per lo sviluppo delle produzioni zootecniche della Calabria - Co.Svi.Zoo » S.r.l., in Cosenza, e nomina di una terna di commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 18 dicembre 1981 con la quale il tribunale di Cosenza ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa « Consorzio per lo sviluppo delle produzioni zootecniche della Calabria - Co.Svi.Zoo » S.r.l., con sede in Cosenza;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa, ai sensi dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio per lo sviluppo delle produzioni zootecniche della Calabria - Co.Svi.Zoo », S.r.l., con sede in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Armando Pantano in data 6 marzo 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i sigg. dott. Aldo Gualtieri, nato a Pedace (Cosenza) il 18 agosto 1927, avv. Francesco Palmieri, nato a Cosenza il 6 maggio 1941 e sig. Alfredo De Simone, nato ad Avellino il 21 aprile 1931, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1982

Il Ministro: DI GIESI

(2322)

DECRETO 26 aprile 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Inox Metalser, in Moncalieri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 2 novembre 1981 nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. Inox Metalser, con sede in Moncalieri (Torino), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. Inox Metalser, con sede in Moncalieri (Torino), costituita per rogito notaio dott. Callari Bennati Anna Maria in data 27 luglio 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Adalberto Giraudo, nato a Busca il 29 aprile 1946, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1982

Il Ministro: DI GIESI

(2337)

DECRETO 26 aprile 1982.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Co.La.Ri.Co. », in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale d'ispezione ordinaria effettuata nei giorni 12, 13, 14, 15 e 16 gennaio 1982 nei confronti della società cooperativa a r.l. « Co.La.Ri.Co. - Cooperativa laziale ristorazione collettiva », con sede in Pomezia (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Co.La.Ri.Co. - Cooperativa laziale ristorazione collettiva », con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli di Roma in data 25 ottobre 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv.ssa Carla Scarnati ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1982

Il Ministro: DI GIESI

(2323)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 maggio 1982.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre maggio-luglio 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 609), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, protocollo n. 11005 del 5 maggio 1982, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, per il trimestre febbraio-aprile 1982 è risultato pari a 309,30 arrotondato a 309, con un aumento di 12 punti;

Atteso quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale è stato di 12 punti per il trimestre febbraio-aprile 1982;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 2.389 la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal semestre 1° novembre 1977-30 aprile 1978; maggiorazione che per i 12 punti rilevati per il trimestre febbraio-aprile 1982 e di L. 28.668 per il personale in attività di servizio;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1979, n. 609, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, per il periodo 1° maggio-31 luglio 1982 deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre febbraio-aprile 1982;

Decreta:

Per il trimestre 1° maggio-31 luglio 1982, l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 508.227.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1982
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 57

(2441)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 aprile 1982.

Istituzione della riserva naturale orientata di Pesche.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le deliberazioni consiliari n. 49 del 29 ottobre 1980 e n. 16 del 13 aprile 1981 del comune di Pesche (Isernia), di richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali di istituzione di una riserva naturale nella zona di Pesco dell'Acqua, Bosco Selva e Castellana ed aree vicine;

Visto che dette deliberazioni sono state esaminate senza rilievi e quindi rese esecutive dalla regione Molise - comitato di controllo;

Considerato che la zona in questione costituisce un biotopo di notevole valore naturalistico essendo popolata di interessanti specie di flora e di fauna e comprendendo campioni interessanti di vegetazione caratteristici delle varie fasce fitoclimatiche con nuclei ben conservati di lecceta, di querceto a foglie caduche e di faggeta e che inoltre presenta interessanti formazioni geologiche;

Considerato che la zona si presta particolarmente per la reintroduzione di fauna ungulata;

Ritenuto che l'istituto della riserva naturale costituisce uno strumento di particolare efficacia per la tutela e la riqualificazione dell'ambiente naturale;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 22 settembre 1980, di delega delle funzioni ministeriali inerenti agli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di destinare a riserva naturale detto biotopo;

Decreta:

Art. 1.

Il biotopo citato nelle premesse è costituito in riserva naturale orientata secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ettari 540 circa.

Art. 2.

E' consentito l'accesso alla riserva naturale per compiti amministrativi e di vigilanza, per ricostituzione di equilibri naturali, per comprovate ragioni di servizio pubblico, per pratiche colturali, per attività zootecniche consentite nonché per quelle connesse al godimento dei diritti d'uso civico nelle zone a ciò destinate, nonché, dietro autorizzazione, per fini educativi e di studio.

Art. 3.

Nell'ambito della riserva la gestione e la sorveglianza, per quanto concerne il controllo e la regolamentazione dell'accesso nonché, la tutela della flora, della fauna e del relativo habitat, nel rispetto delle norme vigenti, competono al dirigente cui sono state delegate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto in data 22 settembre 1980, le funzioni ministeriali inerenti gli adempimenti di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

Riserva Naturale Orientata di Pesche

Comune di Pesche (IS)

(2388)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 21 aprile 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni, relativo al regime di importazione delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 596/82 del 15 marzo 1982, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 72 del 16 marzo 1982 che prevede l'applicazione, a partire dal 17 marzo 1982, di alcune misure di politica commerciale all'importazione di merci originarie dell'Unione Sovietica;

Vista la circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976, concernente il regime di importazione delle merci ammesse con l'osservanza di talune formalità, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di procedere al relativo aggiornamento del regime di importazione delle merci di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni, nonché alla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976, e successive modificazioni.

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei prodotti [illegible] all'allegato al presente decreto, originari dell'Unione Sovietica è soggetta, fino al 31 dicembre 19[illegible], al [illegible] autorizzazione ministeriale.

L'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979, è pertanto aggiornato nel senso sopraindicato.

I prodotti di cui alla V.D. 85.01 cod. stat. 310 e 330 (motori polifasi) e alla V.D. 85.21 cod. stat. 140, 150, 170 (tubi catodici per televisori monocromi) vengono pertanto depennati dall'annesso II di cui alla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976, come modificato dalla circolare n. 44/81 del 3 dicembre 1981.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni di importazione [illegible] in data anteriore al 17 marzo 1982.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

ALLEGATO

ELENCO DELLE MERCI ORIGINARIE DELL'UNIONE SOVIETICA ASSOGGETTATE AL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE.

Voce doganale	Codice statistica	Denominazione delle merci
03.03	431, 433, 435 e 437	Gamberetti
05.14		Ambra grigia, ecc.
16.04		Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:
	110	caviale
	310	salmoni
	980	altre
44.15		Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato:
	390	legno compensato ad anima, altro
	800	Altri
50.03	100	Cascami di seta non pettinati, né cardati
56.03	110	Cascami di fibre tessili sintetiche poliammidiche
	130	Cascami di fibre tessili sintetiche poliesteri
	210	Cascami di fibre tessili artificiali, viscosa
58.01	[illegible], [illegible], 170	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati, di lana o di peli fini, altri
71.01	100	Perle coltivate
71.02	970	Diamanti lavorati, per usi diversi da quello industriale
73.38	980	Oggetti per uso igienico e loro parti, altri
84.15	180	Frigoriferi per uso domestico, elettrici, a compressione, non nominati, di capacità inferiore e uguale a 250 litri
84.36	910	Macchine e telai, per la filatura, torcitura e ritorcitura delle materie tessili
84.37	180	Telai per tessitura, altri, senza navetta
85.01	210	Altri motori universali, di potenza di [illegible] 0,05 kW
85.01	310	Motori polifasi, di potenza di 0,75 kW o meno
	330	Motori polifasi di potenza di più di 0,75 kW fino a 7,5 kW inclusi
85.15	270	Apparecchi riceventi per la televisione monocromi, altri, con la diagonale dello schermo di più di 52 cm
85.21	140 150, 170	Tubi catodici per televisori monocromi
87.07	210	Altri autocarrelli, muniti di un sistema per il sollevamento del loro dispositivo di carico, che sollevano ad un'altezza di 1 m o più, azionati da motore elettrico

Voce doganale	Codice statistico	Denominazione delle merci
90.05	200	Binocoli con prismi
91.04	560	Altre sveglie con diametro o maggior diagonale del quadrante uguale o superiore a 7 cm
92.01	120, 150	Pianoforti verticali
94.01	410	Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, non curvato, non imbottiti
	500	Mobili per sedersi con intelaiatura di legno, imbottiti
97.03		Altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento:
	050	di legno
	590	altri, non nominati

(2324)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 1982.

Assegnazione alla regione Veneto della somma di lire 2.508.743.723, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 112 (edilizia scolastica) (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 149/80, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato, per il 1980, ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982 e la sucessiva legge di proroga n. 118 del 31 marzo 1982;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80 — che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82 — il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, siano disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977 con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 230, con il quale sono stati attribuiti alla regione Veneto i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Veneto la somma di L. 1.033.923.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 3051/3230 del 22 marzo 1982, resa dall'assessore competente della regione Veneto, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 149/80, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo complessivo di L. 3.669.088.397, di cui L. 1.160.344.674, a valere sulle disponibilità relative al 1978 (primo programma) e L. 2.508.743.723, a valere sulle disponibilità secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che, al momento, la richiesta regionale può essere soddisfatta limitatamente per la disponibilità di L. 2.508.743.723 che trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi all'esercizio 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 2.508.743.723 è impegnata a favore della regione Veneto, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 287

(2325)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 settembre 1981, n. **1143.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 1143. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata la accettazione della donazione a favore dello Stato, consistente in un appezzamento di terreno di mq. 645, sito in Acireale (Catania), località Capomulini, sul quale insistono i ruderi di un tempietto romano, disposta dal sig. Lo Giudice Roberto con atto pubblico 4 luglio 1964, n. 69232 di repertorio, a rogito dott. Cosimo Pulvirenti, notaio in Catania, e successivo atto di rettifica 9 luglio 1964, n. 69482 di repertorio, a rogito del medesimo notaio.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1982
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 69

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 118 del 30 aprile 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1°] Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1982 e sino al 31 dicembre 1982, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative avviate nella fase della emergenza dal commissario per le zone terremotate, cessato dalle sue funzioni il 31 dicembre 1981, nonché agli adempimenti amministrativi e contabili inerenti alla gestione del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e di quello rivenienti *al commissario per le zone terremotate dal prestito* della Banca europea per gli investimenti (BEI) acceso nel 1981 ai sensi dell'articolo 15-*bis* del citato decreto-legge come modificato dalla legge anzidetta. A tali fini il Ministro conserva i poteri previsti dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge.

[2°] Il Ministro per il coordinamento della protezione civile esercita le funzioni di cui al comma precedente a mezzo di uno o più funzionari dell'amministrazione statale, con qualifica non inferiore a dirigente generale, e si avvale della collaborazione di un comitato tecnico-amministrativo costituito da funzionari statali con qualifica dirigenziale e equiparati, nonché da ufficiali generali.

[3°] I funzionari delegati all'esercizio delle funzioni di cui al primo comma, che con i loro uffici hanno la sede principale presso la prefettura di Napoli, si avvalgono della collaborazione tecnica ed amministrativa di tutti gli uffici statali, regionali e locali esistenti nell'ambito delle regioni Basilicata e Campania ed utilizzano gli organi ai quali il commissario per le zone terremotate ha affidato particolari funzioni e servizi.

[4°] Il personale civile e militare, utilizzato per i compiti del commissario per le zone terremotate, è impiegato per le attività di cui al presente decreto.

[5°] Il personale di cui al precedente comma e quello eventualmente chiamato per avvicendamento, conserva fino al 31 dicembre 1982 il medesimo trattamento economico e di missione nonché il diritto alla sede, alle funzioni ed al comando posseduto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[6°] *La disposizione di cui al quarto comma si applica sino al 31 dicembre 1982 anche al personale che già presta la propria opera presso gli uffici della gestione stralcio in base a convenzioni o provvedimenti posti in essere, anche in deroga alla normativa vigente, dal commissario per le zone terremotate.*

[7°] Sono abrogati il sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, numero 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ed il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

[8°] Coloro che hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del commissario debbono presentare al Ministro per il coordinamento della protezione civile le domande ed istanze ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

[9°] Per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in vigore le ordinanze, le istruzioni e le direttive impartite dal commissario per le zone terremotate, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua, con proprio provvedimento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. *Il decreto ministeriale contenente l'indicazione degli atti commissariali che restano in vigore è pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale. *Il testo integrale dei suddetti atti commissariali è pubblicato, unitamente al decreto ministeriale, nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata ed in quello della regione Campania.*

[10°] *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta al Parlamento relazioni scritte sui risultati della propria gestione entro il 30 giugno 1982, il 30 novembre 1982 e il 31 marzo 1983. Nella prima redazione devono essere analiticamente elencate le iniziative avviate di cui al primo comma.*

Art. 2.

[1°] Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono *tramite il commissario per le zone terremotate o che pervengano in dono, tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate*, sono trasferiti in proprietà ai comuni nel cui territorio sono installati.

[2°] *I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o, comunque, pubblici sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale con vincolo di destinazione a pubblico servizio. Le spese per la loro manutenzione, nonché quelle per i servizi generali, sono a carico delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi dipendono.*

[3°] Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati, con l'onere di

provvedere alla loro manutenzione ordinaria, ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219.

[4°] In attesa della definitiva destinazione ai fini della protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile procede, *entro il* 30 *giugno* 1982, alla ricognizione dei beni di cui al precedente comma, nonché di tutti gli altri beni mobili, attrezzature e materiali acquisiti al fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

[5°] *I beni di cui al terzo e quarto comma dalla data della richiesta del loro ritiro da parte dell'ente consegnatario sono presi in consegna e gestiti dalle Forze armate e dislocati sulla base delle indicazioni formulate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa col Ministro della difesa, nel territorio nazionale su aree appositamente attrezzate, di preferenza demaniali, con riferimento alle zone ad alto rischio di calamità naturali.*

[6°] *Gli enti consegnatari dei suddetti beni sono comunque tenuti a comunicare al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, l'elenco dei beni non più necessari alle finalità per le quali i beni stessi furono ad essi assegnati.*

[7°] *In ordine a quanto previsto dal precedente comma* sono applicabili al personale militare della Difesa *i limiti di competenza nella spesa* già previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per le corrispondenti qualifiche del personale civile. *I contratti e le spese autorizzate in economia sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei conti.*

Art. 3.

[1°] Sono prorogate fino al 31 dicembre 1982 le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dal primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni ed integrazioni, alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*).

[2°] Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonché nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di associazioni sindacali, politiche, religiose ed assistenziali e di organi di informazione.

[3°] Fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le donazioni di beni di cui alle lettere *a*) e *c*) di cui al primo comma, da chiunque provengano, effettuate per conto del commissario per le zone terremotate e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

[4°] Sono altresì prorogate fino alla stessa data del 31 dicembre 1982 le disposizioni dell'ultimo comma del suddetto articolo 5, limitatamente alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi.

[5°] Le disposizioni dell'articolo 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano per le operazioni non considerate, ai sensi dei commi precedenti, cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti della imposta sul valore aggiunto ed effettuate nell'anno 1982 dai soggetti indicati nello stesso articolo.

[6°] *Non sono soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli interessi maturati sui depositi delle somme del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ivi compresi quelli maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito con somme devolute ad enti ed istituzioni sulle disponibilità del fondo, nonché gli interessi maturati su depositi e conti correnti aperti presso aziende di credito da enti ed istituzioni esclusivamente per la erogazione di aiuti a favore delle popolazioni terremotate.*

[7°] *L'azienda di credito non effettua la ritenuta a condizione che venga esibita apposita certificazione rilasciata dall'organo responsabile del fondo, ovvero da uffici delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali che attestino l'effettiva destinazione a favore delle popolazioni terremotate delle somme provenienti da depositi e conti correnti.*

[8°] *I redditi dei fabbricati che risultano distrutti, inagibili o inabitabili in quanto danneggiati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980 sono esclusi dall'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi, purché alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta in corso venga allegato un certificato del comune, attestante la distruzione, l'inagibilità o l'inabitabilità dei fabbricati dovuta al terremoto. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.*

Art. 3-*bis*

[1°] *Per i versamenti riguardanti le ritenute indicate al sesto comma dell'articolo 3, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'azienda di credito, previa acquisizione della documentazione di cui al settimo comma dello stesso articolo 3, provvede, sul primo versamento utile successivo, a recuperare le ritenute versate e ad accreditare sul relativo deposito o conto corrente la somma corrispondente, dandone comunicazione all'amministrazione finanziaria.*

Art. 4.

[1°] *Gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati, anche in sanatoria, le erogazioni e i conferimenti disposti dalla pubblica amministrazione, ivi compresi i contributi concessi sui fondi gestiti dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, ad as-*

sicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 5.

[1°] *Fino al 31 dicembre 1983 nei comuni disastrati e gravemente danneggiati delle regioni Campania e Basilicata è autorizzato il collocamento in aspettativa:*

1) *quanto ai comuni fino a 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato e di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;*

2) *quanto ai comuni con oltre 10 mila abitanti, del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa;*

3) *quanto ai comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Potenza e Salerno, del sindaco, di quattro assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse;*

4) *quanto al comune di Napoli, del sindaco, di sei assessori o consiglieri designati dalla giunta comunale e di due consiglieri delle minoranze designati dal gruppo più consistente delle stesse.*

[2°] *Il collocamento in aspettativa è autorizzato, altresì, in favore del presidente o di un consigliere suo delegato di ciascun consiglio di circoscrizione dei comuni capoluoghi colpiti dal terremoto, eletto a norma di legge.*

[3°] *Fino al 31 dicembre 1983 nelle comunità montane comprendenti i comuni disastrati la collocazione in aspettativa è autorizzata a favore del presidente o di un suo delegato, di un assessore o consigliere designato dalla maggioranza, nonché di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.*

[4°] *Ai soggetti beneficiari delle aspettative di cui ai precedenti commi* spettano il trattamento di missione e l'indennità di trasferta previsti per i funzionari regionali con qualifica di dirigente, limitatamente alle missioni e trasferte effettuate per ragioni inerenti e conseguenti agli eventi sismici.

[5°] Ai sindaci o ai loro delegati dei comuni *disastrati*, oltre quanto già previsto per legge, è attribuita, fino al 31 dicembre 1983, una indennità straordinaria di lire 400 mila mensili. *Per i sindaci dei comuni disastrati l'indennità è concessa con decorrenza dal 1° luglio* 1981.

[6°] L'indennità di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo quando *i sindaci o i loro delegati* aventi un rapporto di lavoro dipendente percepiscano, in ogni caso, regolarmente la propria retribuzione.

[7°] *Agli amministratori ed ai consiglieri di cui ai commi precedenti che prestino la propria opera a tempo pieno, e che non siano dipendenti pubblici o privati, spetta, fino al 31 dicembre 1983, oltre alle indennità previste dalla legge, una indennità speciale di L. 600.000 mensili.*

[8°] *Ai soli fini della determinazione delle indennità di carica previste dalla legge, i consiglieri di cui ai commi precedenti sono equiparati agli assessori.*

[9°] *Le spese previste ai commi precedenti fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, compreso il rimborso alle aziende private dalle quali dipendono gli amministratori o i consiglieri per i quali è stato autorizzato il collocamento in aspettativa.*

[10°] *Il trattamento per gli amministratori e per i consiglieri collocati in aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici, è a carico delle amministrazioni, degli enti, delle aziende, anche ad ordinamento autonomo, dalle quali i medesimi dipendono.*

[11°] Gli incarichi di reggenza di segreterie comunali, nei comuni della zona di cui al primo comma, sono confermati per l'intero anno 1982 ancorché i funzionari reggenti rivestano una qualifica inferiore a quella prevista per la sede temporaneamente coperta.

[12°] *Tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le aziende pubbliche, anche se ad ordinamento autonomo, provvedono, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla copertura dei posti vacanti esistenti nelle rispettive sedi, uffici e servizi ubicati nelle regioni Basilicata e Campania, nonché, entro il 30 giugno 1982, allo adeguamento delle suddette sedi, uffici e servizi e dei relativi organici in relazione alle esigenze di ricostruzione e di sviluppo delle suddette regioni. La copertura dei posti vacanti avviene, su domanda o di ufficio, previo riesame delle domande presentate in virtù dell'articolo 62 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e non accolte.*

[13°] Per tutti gli adempimenti previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai segretari comunali ed ai funzionari dei comuni con responsabilità di direzione delle ripartizioni è attribuita, rispettivamente dal Ministero dell'interno e dai comuni, fino al 31 dicembre 1983, una indennità speciale per prestazioni di carattere eccezionale nei limiti che saranno fissati con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

[14°] Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in favore dei segretari delle comunità montane comprendenti comuni disastrati.

[15°] I prefetti delle province di Salerno, Avellino e Potenza, per la durata di due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo scopo di sopperire alle eccezionali esigenze determinate dagli eventi tellurici, potranno utilizzare presso le prefetture o presso gli uffici e i servizi degli enti locali segretari comunali *attualmente in servizio presso comuni non appartenenti alle regioni Basilicata e Campania*, in misura non superiore ad un decimo di ciascun ruolo provinciale.

[16°] I segretari di cui al comma precedente saranno distaccati dalle sedi presso cui prestano servizio, conservando la titolarità delle rispettive segreterie, nonché la retribuzione in atto percepita a norma delle vigenti disposizioni.

[17°] Le retribuzioni spettanti al personale posto a disposizione delle prefetture resteranno a carico dei

bilanci degli enti di provenienza; quelle previste per segretari destinati agli uffici o servizi di altri enti locali graveranno sui bilanci di questi ultimi.

[18°] Alla copertura delle sedi rimaste temporaneamente scoperte per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni di cui sopra, provvederanno i prefetti o il Ministero dell'interno, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

[1°] La disposizione di cui all'art. 17, *quarto comma della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *modificato dall'articolo* 23 *del presente decreto,* è estesa alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, da eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, *salvo quanto previsto dall'articolo* 20 *della legge* 10 *dicembre* 1981, *n.* 741.

[2°] Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, si provvede, a domanda, alla immediata immissione nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, nel limite del 10 per cento del numero complessivo di tutto il personale previsto dalle piante organiche degli uffici periferici con sede nelle regioni Campania e Basilicata, del Ministero stesso.

[3°] L'immissione in ruolo, aggiuntiva alla riserva di cui all'art. 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, non comporta ulteriore aumento della dotazione organica del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, già incrementata dall'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

[4°] Alla determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni del secondo comma del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

[5°] I provveditori alle opere pubbliche delle regioni Campania e Basilicata, al fine di dotare gli uffici di personale di concetto, esecutivo e ausiliario, possono utilizzare il personale assunto ai sensi dell'ordinanza 9 aprile 1981, n. 198, del commissario per le zone terremotate, nel limite del 10 per cento del numero complessivo del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici della Amministrazione dei lavori pubblici con sede nelle regioni Campania e Basilicata.

Art. 6-*bis*

[1°] *Il CIPE, su proposta del Ministro incaricato del coordinamento ai sensi del primo comma dell'articolo* 9, *approva entro il* 30 *maggio* 1982 *e il* 30 *maggio* 1983 *il piano di riparto tra le regioni, di cui all'articolo* 4 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *dei fondi rispettivamente destinati per gli anni* 1982 *e* 1983. *Detti piani devono essere riferiti agli interventi di riattazione, riparazione, ricostruzione di edilizia privata, sulla base delle effettive esigenze di intervento formulate dai comuni e dalle regioni, che devono specificare quali e quanti siano gli interventi già dotati di progetto esecutivo, delle necessarie autorizzazioni, e il cui inizio dei lavori sia esclusivamente subordinato alla erogazione dei contributi pubblici, dando priorità agli interventi di ricostruzione e riparazione previsti dagli articoli* 9 *e* 10 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219.

[2°] *In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano di riparto prevede l'ammontare del fabbisogno di cassa stimato per il primo semestre attuativo. Successivamente l'erogazione dei fondi deve avvenire sulla base di un rendiconto semestrale, da parte delle regioni, sul consuntivo della spesa effettuata nel semestre precedente e delle previsioni di spesa per il semestre successivo relative ad interventi già dotati dei requisiti di cui al comma precedente e all'ulteriore fabbisogno finanziario, derivante dall'attuazione delle iniziative edilizie in corso.*

[3°] *Il Ministro incaricato del coordinamento ai sensi del primo comma dell'articolo* 9 *presenta, ogni sei mesi, al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di riparto approvato, sulle somme erogate e sul prevedibile fabbisogno di cassa per il semestre successivo.*

[4°] *Qualora, nell'attuazione dei programmi di intervento, le effettive esigenze di cassa risultino eccedenti le autorizzazioni previste per il* 1982, *la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare anticipazioni nei limiti derivanti dalle autorizzazioni di competenza per l'esercizio* 1982 *a valere sui fondi derivanti dalla raccolta postale, che saranno reintegrati, per l'esercizio corrente, in sede di assestamento del bilancio ed eventualmente con il bilancio relativo all'esercizio* 1983.

[5°] *I limiti di spesa massima ammissibile previsti dagli articoli* 9 *e* 10 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *sono aumentati del* 15 *per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457, *e successive modificazioni e integrazioni.*

[6°] *Gli stessi limiti di spesa sono inoltre aumentati, nelle aree classificate con indice di sismicità da* S = 9 *a* S = 12, *del* 15 *per cento in ragione dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti.*

[7°] *Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono cumulabili.*

[8°] *I limiti di spesa previsti al secondo comma dell'articolo* 10 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *sono elevati a L.* 90.000 *al metro cubo e a lire* 45 *milioni.*

Art. 7.

[1°] *Per la riattazione di immobili, i sindaci dei comuni colpiti dal terremoto del novembre* 1980 *e del febbraio* 1981 *provvedono ad autorizzare, con priorità per le unità abitative destinate alla sistemazione definitiva delle famiglie in atto alloggiate in ricoveri precari, la esecuzione dei lavori, di cui alle lettere* d) *ed* e) *del primo comma dell'articolo* 3 *del decreto-legge* 26 *novembre* 1980, *n.* 776, *convertito, con modificazioni, nella legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874, *per i quali le domande di contributo sono state approvate dalle commissioni tecniche comunali di cui all'ordinanza del commissario per le zone terremotate* 6 *gennaio* 1981, *n.* 80, *e non finanziate alla data del* 15 *settembre* 1981.

[2°] *Non sono ammesse varianti in corso d'opera, salvo quelle che sono autorizzate dai direttori dei lavori sotto la loro personale responsabilità che non comportino comunque alcun incremento del contributo.*

[3°] *Il contributo è erogato dal sindaco, a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. nella misura del 25 per cento all'inizio dei lavori su attestazione del direttore dei lavori, del 60 per cento in base a stati di avanzamento e del residuo 15 per cento dopo la presentazione, da parte del direttore dei lavori, della dichiarazione di agibilità dell'immobile.*

[4°] *I destinatari dei contributi di cui al presente articolo, che non diano inizio ai lavori entro sei mesi dall'autorizzazione di cui al primo comma, decadono dal beneficio.*

[5°] *Le somme eventualmente già riscosse, in base al terzo comma, sono recuperate con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, qualora, entro sei mesi dall'inizio dei lavori, non sia stata completata la riparazione.*

[6°] *Il secondo comma dell'articolo 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:*

« Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma ».

[7°] *Il termine per la ultimazione dei lavori, in corso alla data di pubblicazione del presente decreto e finanziati ai sensi dell'ordinanza del commissario per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80, è prorogato al 31 luglio 1982.*

[8°] *Dall'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va detratto l'importo del contributo disposto ai sensi del presente articolo. Le perizie di riparazione relative alle domande per il contributo di cui al medesimo articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non possono essere presentate prima di un anno dalla data di concessione del contributo ai sensi del presente articolo.*

[9°] *Il CIPE emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, norme per il coordinamento dei bandi di concorso per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica con il bando previsto per l'assegnazione di alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le norme devono prevedere la possibilità di coordinamento o unificazione delle graduatorie per la quota eccedente gli alloggi da assegnare in base al medesimo titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e devono prevedere inoltre l'esclusione dalla assegnazione di alloggi, per la durata di cinque anni di inquilini che abbiano rinunciato a rientrare in alloggi riattati, purché non si tratti di alloggi impropri, o che abbiano subaffittato l'alloggio stesso o quello ottenuto in assegnazione provvisoria.*

Art. 8.

[1°] I programmi di recupero edilizio predisposti d'ufficio *dai comuni terremotati della Basilicata e della Campania,* di cui all'ordinanza del commissario per le zone terremotate 14 ottobre 1981, n. 413, approvati con provvedimento commissariale, ma non finanziati alla data del 31 dicembre 1981, possono essere eseguiti a carico del fondo istituito dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

[1°] *Il Presidente del Consiglio dei Ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'attuazione dei compiti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvedono a coordinare tutti gli interventi degli organi statali, regionali degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, avvalendosi anche dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima legge. Tra i soggetti utilizzabili per le finalità di cui alla citata legge 14 maggio 1981, n. 219, si intendono anche quelli comunque preposti ad interventi straordinari nel Mezzogiorno.*

[2°] *Fino al 31 dicembre 1983, all'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede, con le modalità di cui al titolo VIII della legge medesima, e successive modificazioni e integrazioni, direttamente o a mezzo di altri Ministri all'uopo designati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle procedure previste dagli stessi articoli 21 e 32 e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti, nel rispetto delle norme della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento e nei limiti degli appositi stanziamenti.*

[3°] *Per la realizzazione di nuove iniziative industriali nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo di cui all'articolo 21 della medesima legge può essere concesso fino ad un massimo di 24 miliardi di lire. Le relative domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1982. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 32 della predetta legge, si provvede con la somma complessiva di lire 500 miliardi a valere sull'importo anche a tal fine destinato dall'articolo 3, secondo comma, della medesima legge. I finanziamenti previsti all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono estesi anche alla realizzazione degli investimenti produttivi ed infrastrutturali nelle aree di nuova industrializzazione di cui all'articolo 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.*

[4°] *Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati.*

[5°] *Ogni tre mesi il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno deve riferire al Parlamento sull'attività di cui ai precedenti commi per una valutazione sui risultati.*

Art. 10.

[1°] I comuni interessati al programma edilizio previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge

14 maggio 1981, n. 219, possono osservare la procedura fissata dagli articoli 80 e seguenti della citata legge n. 219, nei casi in cui le aree individuate dai piani di zona o strumenti urbanistici, ove esistenti, per l'edilizia economica e popolare, siano ritenute dall'amministrazione comunale insufficienti o poco idonee.

[2°] L'individuazione delle aree da parte dei consigli comunali comporta la dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere da realizzare.

[3°] Devono ritenersi definitive le delibere consiliari di individuazione delle aree che abbiano ottenuto l'approvazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 11.

[1°] *Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni Basilicata e Campania emanano la legge di cui all'articolo* 20 *della legge* 10 *dicembre* 1981, *n.* 741.

[2°] *Fino a quando le regioni Basilicata e Campania non provvedono, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni dichiarati sismici di tali regioni non si applicano gli articoli* 2, 13, 17, 18 *e* 28 *della legge* 2 *febbraio* 1974, *n.* 64. *Per lo stesso periodo resta fermo l'obbligo del deposito dei progetti e dei relativi allegati presso il competente ufficio del genio civile. La responsabilità per l'osservanza delle norme per le costruzioni e riparazioni in zone sismiche ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul geologo, sul progettista, sul direttore dei lavori, sul costruttore e sul collaudatore.*

[3°] *La responsabilità di cui al comma precedente è estesa anche ai tecnici che hanno concorso ad elaborare i piani urbanistici di cui agli articoli* 28 *e* 55 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219.

[4°] *Nei comuni di cui al secondo comma l'attuazione degli strumenti urbanistici può avvenire sino al* 31 *dicembre* 1985 *anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo* 13 *della legge* 28 *gennaio* 1977, *n.* 10.

Art. 12.

[1°] Il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua, tramite i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti, i progetti predisposti dai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, per l'installazione di prefabbricati *e per la costruzione di edifici* comunque loro donati sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree e, sentita la regione competente, sottopone al CIPE il relativo fabbisogno finanziario per l'eventuale assegnazione ai singoli comuni dei fondi necessari. La spesa è posta a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 13.

[1°] I comuni terremotati della Campania e della Basilicata individuati *con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri possono prorogare, o sostituire,* non oltre il 31 dicembre 1983 le assunzioni o il convenzionamento di personale straordinario autorizzati dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata per fronteggiare le esigenze insorte a causa degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e, pertanto, possono iscrivere nella parte passiva del proprio bilancio gli impegni finanziari corrispondenti all'esercizio.

Art. 13-*bis.*

[1°] *Le norme di cui al terzo comma dell'articolo* 25-bis *del decreto-legge* 22 *dicembre* 1981, *numero* 786, *convertito, con modificazioni, nella legge* 26 *febbraio* 1982, *n.* 51, *si applicano anche ai comuni gravemente danneggiati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del* 13 *novembre* 1981.

Art. 14.

[1°] Nel riparto dei fondi di cui alla lettera *f*) del primo comma dell'articolo 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 1-*bis* di cui alla legge 6 agosto 1981, n. 456, il CIPE deve dare priorità, *di intesa con le regioni interessate,* ai finanziamenti di strutture sanitarie o di completamento di strutture sanitarie site in comuni disastrati o gravemente danneggiati, i cui posti letto siano inferiori a sette per ogni 1000 abitanti, *riferiti all'intera area servita dalla struttura sanitaria.*

Art. 15.

[1°] Per il biennio 1982-83 almeno il 50 per cento dei fondi di cui all'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va destinato alla realizzazione di strutture sanitarie di base *e centri socio-sanitari* delle unità sanitarie locali che ricomprendano uno o più comuni disastrati o gravemente danneggiati, nel quadro di un programma di interventi da definirsi di intesa tra la regione e le unità sanitarie locali interessate.

[2°] Per l'esecuzione dei lavori l'INAIL è autorizzato, in deroga all'art. 53 e ai limiti stabiliti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'articolo 69, lettera *b*), del citato decreto.

Art. 16.

[1°] L'espressione « voto limitato » contenuta nell'articolo 14, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, va intesa nel senso che deve essere comunque garantita la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare.

Art. 17.

[1°] All'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, al primo comma, le parole da: « Nel settore agricolo », fino a « l'ispettorato provinciale del lavoro o il sindaco », sono sostituite dalle seguenti: « Il trattamento di cui al presente comma è esteso ai lavoratori agricoli residenti nei comuni *terremotati delle regioni Campania, Basilicata e Puglia individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei*

Ministri. Tale trattamento è corrisposto agli operai agricoli a tempo indeterminato ed agli aventi diritto all'indennità speciale di disoccupazione agricola per l'anno 1980, in sostituzione di quest'ultima e per la durata delle giornate indennizzabili riferite all'anno 1979, fatte salve le condizioni di miglior favore. Agli altri lavoratori agricoli, braccianti o equiparati, aventi diritto per l'anno 1980 al trattamento ordinario di disoccupazione, ed ai lavoratori edili, residenti nei comuni di cui al primo comma, regolarmente iscritti al collocamento, che nel 1980 hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100, spetta un'indennità assistenziale *una tantum* di L. 300.000, maggiorata di L. 100.000 per ogni familiare convivente ed a carico ai sensi della normativa sugli assegni familiari ».

Art. 18.

[1°] Il Ministro dei lavori pubblici determina, *sentiti i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali interessati*, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i compensi ed il rimborso delle spese da corrispondere a professionisti singoli o associati ovvero a persone giuridiche per le prestazioni rese in materia di urbanistica a favore dei comuni e delle comunità montane delle regioni della Campania e Basilicata.

[2°] *Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nella legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *e successive modificazioni, le parcelle di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate dal competente ordine o collegio professionale. Nel caso di incarichi conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera.*

Art. 19.

[1°] Tra i professionisti abilitati alla progettazione e direzione lavori di costruzioni rurali in zone sismiche, di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, vanno compresi anche i periti agrari limitatamente alle attività previste dall'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, fermo restando l'obbligo della sottoscrizione dei calcoli statistici da parte dei tecnici abilitati.

Art. 20.

[1°] Per il personale di custodia delle case mandamentali distrutte dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 469.

[2°] Detto personale può essere destinato a svolgere le funzioni di custodia in altre carceri mandamentali nell'ambito delle regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 fino alla ricostruzione della struttura distrutta, su richiesta, diretta al comune, del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 21.

[1°] Il CIPE è autorizzato ad assegnare, sui fondi destinati alla regione Basilicata per il programma 1982, di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, la somma di lire 5 miliardi per far fronte alle esigenze edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università degli studi della Basilicata al fine di consentire l'inizio dei corsi di insegnamento per l'anno accademico 1982-83.

[2°] *La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo* 17 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *modificato dall'articolo* 23 *del presente decreto, è estesa alle opere di completamento delle strutture edilizie dell'Università statale di Napoli.*

[3°] *Il CIPE è altresì autorizzato ad assegnare alla Università degli studi di Salerno, sui fondi destinati alla regione Campania per il programma* 1982, *la somma di lire* 5 *miliardi. Detta somma è utilizzata, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e la regione Campania, per le finalità di cui al titolo VI, capo II, della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219.

[4°] *E' istituito, a valere sui fondi dell'articolo* 3 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *presso l'Università degli studi di Salerno, il laboratorio per la prova dei materiali di costruzione.*

[5°] *Il Ministro dei lavori pubblici, al fine di consentire un più puntuale controllo dei requisiti dei materiali da costruzione da impiegare negli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti, concede, con procedura di urgenza, l'autorizzazione di cui all'articolo* 20 *della legge* 5 *novembre* 1971, *n.* 1086, *a laboratori operanti in Basilicata e Campania, con priorità alle domande presentate anteriormente al* 31 *dicembre* 1981.

Art. 22.

(*S o p p r e s s o*)

Art. 23.

[1°] *All'articolo* 9 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *nel primo comma, lettera* b), *sono aggiunte, in fine, le parole: « Il contributo di cui alla presente lettera può essere utilizzato anche dai proprietari di unità immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre* 1980 *che intendano ricostruire la unità immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purché nella stessa regione ».*

[2°] *All'articolo* 9 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *nell'ottavo comma, le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il* 31 *dicembre* 1982 *».*

[3°] *All'articolo* 14 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *nel testo modificato dall'articolo* 2 *del decreto-legge* 26 *giugno* 1981, *n.* 333, *convertito, con modificazioni, nella legge* 6 *agosto* 1981, *n.* 456, *nel secondo comma, le parole: « nel termine perentorio del* 30 *giugno* 1982 *» sono sostituite dalle seguenti: « nel termine del* 30 *giugno* 1983 *».*

[4°] *All'articolo* 14 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *nel testo modificato dall'articolo* 2 *del decreto-legge* 26 *giugno* 1981, *n.* 333, *convertito, con modificazioni, nella legge* 6 *agosto* 1981, *n.* 456, *è aggiunto in fine il seguente comma:*

« Le commissioni comunali, nel caso di edifici costituiti da unità immobiliari fruenti di contributo sia ai sensi degli articoli 9 *e* 10 *(uso abitativo) sia ai sensi*

dell'articolo 22 (uso produttivo), possono autorizzare la spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione delle parti condominiali riguardanti la stabilità complessiva dell'edificio ».

[5°] *All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:*

« Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformità a quanto disposto dal comma precedente.

I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro ».

[6°] *All'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81 ».

[7°] *All'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, la rubrica è sostituita dalla seguente:*

« Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprietà di enti pubblici ».

[8°] *Dopo il primo comma dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, è aggiunto il seguente:*

« Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III della presente legge ».

[9°] *All'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 2-ter del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, nel terzo comma, le parole: « entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 ».*

[10°] *All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:*

« Il contributo di cui al comma precedente è esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonché a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento della impresa ».

[11°] *All'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel secondo comma, le parole: « entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1982 ».*

[12°] *All'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel terzo comma, le parole: « 30 giugno 1982 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1983 ».*

[13°] *All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, i commi settimo, ottavo, nono e decimo sono sostituiti dai seguenti:*

« Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al sesto comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni.

I piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi per l'approvazione alla regione che, nel termine perentorio di trenta giorni, delibera ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i piani si intendono approvati.

Dell'approvazione ai sensi di uno dei due commi precedenti è dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale ».

[14°] *All'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il tredicesimo comma è soppresso ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« I piani non ancora approvati dalla regione o quelli respinti per decorrenza dei termini alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la procedura di cui al presente articolo e senza bisogno di altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione, secondo le competenze fissate nel presente articolo. I termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza ».

[15°] *L'articolo 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è sostituito dal seguente:*

*« Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-*undecies *del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere* a), b) *e* c) *del secondo comma del precedente articolo 28.*

Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.

Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in tre mesi.

Nei comuni che non si avvalgono della facoltà di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti.

Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3 ».

[16°] *All'articolo* 60 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *nel testo modificato dall'articolo* 3 *del decreto-legge* 26 *giugno* 1981, *n.* 333, *convertito, con modificazioni, nella legge* 6 *agosto* 1981, *n.* 456, *il secondo comma è sostituito dal seguente:*

« Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3 ».

[17°] *All'articolo* 80 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:*

« La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici ».

[18°] *All'articolo* 81 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *nel primo comma, dopo le parole: « urbanizzazione primaria e secondaria » sono aggiunte le seguenti: « anche relative al recupero di fabbisogni arretrati ».*

[19°] *All'articolo* 84 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:*

« Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici. Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza, e agli stessi è attribuita l'indennità di cui al secondo comma ».

Art. 23-*bis.*

[1°] *Nei comuni, disastrati o gravemente danneggiati a seguito del terremoto del* 23 *novembre* 1980, *è sospeso fino al* 31 *dicembre* 1983 *il rilascio, anche se deciso con sentenza passata in giudicato, di fondi rustici, a qualsiasi titolo o di fatto condotti, prima del* 23 *novembre* 1980, *da cooperative o coltivatori diretti.*

Art. 23-*ter.*

[1°] *In attuazione dell'articolo* 68 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *i giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni* 1981 *e* 1982, *residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, sono dispensati dal compiere il servizio di leva, anche con riferimento al servizio civile sostitutivo.*

[2°] *Ai giovani già incorporati nell'anzidetto servizio civile sostitutivo è data facoltà di presentare istanza di congedo illimitato, ovvero di continuare a prestare servizio nell'ambito della protezione civile e della ricostruzione, secondo le modalità già definite da parte dei Ministeri della difesa, dell'interno, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali, in applicazione dell'articolo* 68 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219.

Art. 23-*quater.*

[1°] *Dopo l'articolo* 83 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *è aggiunto il seguente:*

Art. 83-bis - Alloggi disponibili. — *Le unità immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'articolo* 27 *della legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457, *possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera* a), *dell'articolo* 28 *della legge medesima.*

Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unità immobiliari di cui al precedente comma ed è tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unità immobiliari interessate alla libera disponibilità dei proprietari.

Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unità immobiliari inoccupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici.

La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unità immobiliare e non può essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado di linea retta.

Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalità connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge.

Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario è interamente disciplinato dalla legge 27 *luglio* 1978, *n.* 392.

Art. 23-*quinquies.*

[1°] *Nelle comunità montane indicate dall'articolo* 60 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *non si applicano le disposizioni previste dall'articolo* 27 *della legge* 26 *marzo* 1965, *n.* 590.

Art. 23-*sexies.*

[1°] *Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i provvedimenti giurisdizionali che comportano sospensione dell'esecuzione di atti amministrativi comunque preordinati od utili per la realizzazione degli interventi di cui alla legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *e successive modificazioni, perdono efficacia se entro due mesi dalla loro pronuncia non è eseguita la notificazione della sentenza decisoria nel merito.*

Art. 24.

[1°] I dipendenti dello Stato o di enti pubblici *o di aziende pubbliche, anche ad ordinamento autonomo,* che, in dipendenza del sisma del 23 novembre 1980, hanno ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria in Campania o Basilicata, sono, a domanda, definitivamente trasferiti nelle nuove sedi. *Il trasferimento del personale della scuola è effettuato anche in soprannumero. Sono altresì definitivamente trasferiti, a domanda, nelle nuove sedi gli amministratori comunali che per via del loro incarico abbiano ottenuto il comando o l'assegnazione provvisoria in uffici dello Stato, di enti pubblici o di aziende autonome dello Stato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Art. 25.

[1°] A tutti gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, fatti salvi quelli finora rimasti a carico dei rispettivi Ministeri, che continuano a sostenerli.

[2°] L'importo delle spese sostenute dal commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata nell'anno 1981 e, *per una somma complessiva non superiore a 300 miliardi, per la gestione stralcio prevista dall'articolo* 1 del presente decreto nell'anno 1982, imputato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto al fondo stesso ed è iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1983.

Art. 25-*bis*.

[1°] *Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto non si applicano ai canoni ed ai proventi in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti per la utilizzazione dei beni demaniali marittimi situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata.*

[2°] *I canoni dovuti in dipendenza di tutte le specie di concessioni per la utilizzazione dei beni di cui al primo comma non possono essere determinati, per lo stesso periodo, in misura superiore a quelli corrisposti per l'anno* 1981.

Art. 25-*ter*.

[1°] *Negli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici rientrano, oltre quelli riguardanti l'edilizia demaniale e di culto, quelli relativi ai fabbricati di proprietà della regione, delle province, dei comuni, di enti pubblici e di privati, che erano destinati all'accasermamento delle forze dell'ordine o a sede di uffici statali all'atto del sisma del 23 novembre 1980 e per i quali, su attestazione dei prefetti, si renda ancora necessaria la precedente pubblica utilizzazione.*

Art. 25-*quater*.

[1°] *L'esonero contributivo previsto dall'articolo* 10 *del decreto-legge 26 novembre 1980, n.* 776, *convertito, con modificazioni, nella legge* 22 *dicembre* 1980, *n.* 874, *per i lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali, residenti nei comuni disastrati individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del* 30 *aprile* 1981, *si riferisce ai versamenti compresi nel periodo dal* 23 *novembre* 1980 *al* 25 *settembre* 1981.

[2°] *L'esonero di cui al comma precedente si riferisce anche agli artigiani od agli esercenti attività commerciali residenti nei comuni di Avellino e Potenza nonché agli artigiani ed esercenti attività commerciali, residenti nei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, individuati negli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le cui aziende abbiano subìto gravi danni per effetto degli eventi sismici del novembre* 1980.

Art. 25-*quinquies*.

[1°] *La proroga di cui all'ultimo comma dell'articolo* 10 *del decreto-legge* 23 *gennaio* 1982, *n.* 9, *convertito, con modificazioni, nella legge* 25 *marzo* 1982, *n.* 94, *si applica in tutti i comuni della Basilicata e della Campania, indipendentemente dal numero degli abitanti.*

Art. 25-*sexies*.

[1°] *L'articolo* 26 *della legge* 14 *maggio* 1981, *n.* 219, *è sostituito dal seguente*:

« Il Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3 *della presente legge, entro il limite complessivo di lire* 20 *miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre* 1980 *e del febbraio* 1981 ».

Art. 25-*septies*.

[1°] *Le disposizioni del presente decreto, escluse quelle del primo comma dell'articolo* 5, *si applicano anche ai comuni della regione Puglia indicati nell'articolo* 3 *del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del* 22 *maggio* 1981.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge* 29 *aprile* 1982, *n.* 187, *contiene, inoltre, disposizioni aggiuntive alla conversione del decreto-legge* (*articolo* 2).

(2397)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 12 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1365,30	1365,30	1265,30	1365,30	—	1265,25	1265,20	1365,30	1365,30	1265,30
Dollaro canadese	1026,40	1026,40	1027 —	1026,40	—	1026,30	1026,75	1026,40	1026,40	1026,40
Marco germanico	555,12	555,12	555,55	555,12	—	555,10	555,10	555,12	555,12	555,10
Fiorino olandese	499,30	499,30	499,90	499,30	—	499,20	499,19	499,30	499,30	499,30
Franco belga	29,395	29,395	29,43	29,395	—	29,90	29,4110	29,395	29,395	29,40
Franco francese	212,73	212,73	213 —	212,73	—	217,70	212,89	212,73	212,73	212,75
Lira sterlina	2330,50	2330,50	2333,50	2330,50	—	2330,75	2330,50	2330,50	2330,50	2330,50
Lira irlandese	1923 —	1923 —	1925 —	1923 —	—	—	1924 —	1923 —	1923 —	—
Corona danese	164,02	164,02	164,20	164,02	—	164,05	164 —	164,02	164,02	164 —
Corona norvegese	214,68	214,68	214,80	214,68	—	214,75	214,73	214,68	214,68	214,70
Corona svedese	221,42	221,42	221,35	221,42	—	221,40	221,49	221,42	221,42	221,40
Franco svizzero	662,60	662,60	665,75	662,60	—	662,55	662,90	662,60	662,60	662,60
Scellino austriaco	78,793	78,793	78,85	78,793	—	78,80	78,86	78,793	78,793	78,80
Escudo portoghese	18,16	18,16	18,20	18,16	—	18,15	18,20	18,16	18,16	18,15
Peseta spagnola	12,462	12,462	12,48	12,462	—	12,45	12,4670	12,462	12,462	12,45
Yen giapponese	5,443	5,443	5,44	5,443	—	5,43	5,44	5,443	5,443	5,44
E.C.U.	1324,32	1324,32	—	1324,32	—	—	1324,32	1324,32	1324,32	—

Media dei titoli del 12 maggio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,025
» 5,50 % » » 1968-83	91,800
» 5,50 % » » 1969-84	86,200
6 % » » 1970-85	80,625
» 6 % » » 1971-86	76,825
» 6 % » » 1972-87	78,650
» 9 % » » 1975-90	73,475
» 9 % » » 1976-91	68,900
» 10 % » » 1977-92	76,700
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	85,800
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,800
» » » » 1- 7-1979/82	99,800
» » » » 1- 7-1980/82	99,800
» » » » 1- 8-1980/82	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,825
» » » » 1-10-1980/82	99,875
» » » » 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	100,025
» » » » 1-10-1980/83	99,775
» » » » 1- 9-1981/83	99,775
» » » » 1-10-1981/83	99,200
» » » » 1-11-1981/83	98,625
» » » » 1- 3-1981/84	99,375
» » » » 1- 4-1981/84	99,500
» » » » 1- 6-1981/84	99,200
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	97,225
» » » 18 % 1- 7-1983	99,675
» » » 12 % 1-10-1983	90,200
» » » 12 % 1- 1-1984	88,575
» » » 12 % 1- 4-1984	87,225
» » » 12 % 1-10-1984	85,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: [illegible]

[illegible] DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1265,25
Dollaro canadese	1026,575
Marco germanico	555,11
Fiorino olandese	499,245
Franco belga	29,403
Franco francese	212,81
Lira sterlina	2330,5
Lira irlandese	1923,5
Corona danese	164,01
Corona norvegese	214,705
Corona svedese	221,455
Franco svizzero	662,75
Scellino austriaco	78,826
Escudo portoghese	18,18
Peseta spagnola	12,464
Yen giapponese	5,441
E.C.U.	1324,32

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nell'allegato al decreto ministeriale 30 marzo 1982 concernente modificazioni allo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, in Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1982, all'art. 7 dello statuto, quarto comma, dove è scritto: «Le deliberazioni debbono ottenere *in* maggioranza assoluta...», leggasi: «Le deliberazioni debbono ottenere *la* maggioranza assoluta...».

(2341)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berton di Bruno e Teseo Berton & C. con sede e stabilimento in Scorzè (Venezia), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legler Industria Tessile con sede in Milano e stabilimento in Ponte S. Pietro (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale pèr il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Leglertex S.r.l. è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Brembo con sede in Brembate Sopra (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.n.c. Silvaf dei f.lli Allevi & C. con sede e stabilimento in Verbania (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 gennaio 1981 al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Simonetti con sede e stabilimento in Lasson Meolo (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fildaunia con sede in Foggia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di into grazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Te.Va. di Pollein (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gibivi di Bosso Giancarlo di Vercelli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1981 al 1° agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novagomma, frazione Donnici Superiore del comune di Cosenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 dicembre 1980 al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caber Italia con sede in Montebelluna (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caber Italia con sede in Montebelluna (Treviso), stabilimento di Gordona (Sondrio), è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sa.Re.Co. con sede in Casarza Ligure (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanza con sede in Predore (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Orlandi Espansi con sede in Milano e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidermann con sede in Grottammare (Ascoli Piceno), stabilimento in Controguerra (Teramo), è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ma.Ri. Maglifici Riuniti S.a.s. con sede in Novara e stabilimento a Candelo (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Bandini con sede in Roma, è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.C.S. Elettronica Circuiti Stampati di San Maurizio Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siette con sede legale in Firenze, unità operative in Sardegna, è prolungata al 21 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Rovereto con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento) e ufficio a Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Rovereto con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento) e ufficio a Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 9 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.pa. Fertimont con sede in Milano e unità produttive in Ferrara, Porto Marghera, Priolo (Siracusa) Porto Empedocle (Agrigento) Crotone e S. Giuseppe di Cairo compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tec-Friuli di Cormons (Gorizia), è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferange di Bucine-Levane (Arezzo), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura S. Carlo con sede in Pordenone e stabilimento in Valeriano (Pordenone), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gaeta Industria Petroli con sede in Gaeta (Latina), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lombarda Fertilizzanti di Manfredonia, è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid con sede in Torino, stabilimenti ed uffici delle Fonderie Ghisa di Torino, delle Fonderie Ghisa di Carmagnola, delle Fucine di Torino e della trasformazione di Avigliana, è prolungata al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavorazione Tiberina Cartolibraria ora Cartolibraria Tiberina di Città di Castello (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 1° giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavorazione Tiberina Cartolibraria ora Cartolibraria Tiberina di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 1° settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lavorazione Tiberina Cartolibraria ora Cartolibraria Tiberina di Città di Castello (Perugia), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilssa Viola con sede in Pont Saint Martin (Aosta) e ufficio e deposito in Milano, è prolungata al 25 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilssa Viola con sede in Pont Saint Martin (Aosta) e ufficio e deposito in Milano, è prolungata al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europhon con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Corsico (Milano), Bozzolo e Quistello (Mantova), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europhon con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Corsico (Milano), Bozzolo e Quistello (Mantova), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli), è prolungata al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Confezioni Val Tronto di Talvacchia A. & C. con sede in Maltignano (Ascoli Piceno), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Confezioni Val Tronto di Talvacchia A. & C. con sede in Maltignano (Ascoli Piceno), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai laratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r. ACE con sede in Fognano (Ravenna), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r. ACE con sede in Fognano (Ravenna), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palazzini con sede in Milano e stabilimenti in Canegrate (Milano), S. Giorgio su Legnano (Milano) e Somma Lombardo (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981, 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansafone Elettronica di Pomezia, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica Zauli S.r.l. di Monterotondo (Roma), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.C. di Lanciano (Chieti), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firsat di San Pietro di Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 ottobre 1981 al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. - Industrie Riunite Eurodomestici - stabilimento di Napoli, è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Dufour con sede e stabilimento in Genova-Fegino, è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfacavi con sede e stabilimento in Quattordio (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.R. - Fabbrica Raccordi Oleodinamici di Poggio Recanatico (Ferrara), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.E.I. Società Editrice Internazionale S.p.a. di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como), è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2344)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica odontostomatologica.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura francese.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina veterinaria:

clinica medica veterinaria.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2421)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMMISSARIATO STRAORDINARIO PER LA CALABRIA, LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Ordinanza 26 aprile 1982, n. 4. Procedure amministrative per acquisto di beni e servizi occorrenti all'espletamento dell'attività di soccorso e di assistenza in favore della popolazione colpita dal terremoto del 21 marzo 1982.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,

Visto il regio decreto 24 maggio 1924, n. 827;

Vista l'ordinanza n. 1 del 12 aprile 1982 che ha conferito ai prefetti dell'area interessata dal sisma del 21 marzo 1982 le attribuzioni per l'espletamento dell'attività di soccorso ed assistenziale in favore delle popolazioni terremotate interessate;

Ritenuto che, per espletare il più rapidamente possibile l'attività di soccorso, occorre prescindere da talune procedure amministrative che possono rallentare, nel momento attuale, l'attività predetta;

Considerato che, data l'urgenza di recare il soccorso alle popolazioni terremotate interessate, occorre prescindere dal formale ricorso a gare, ferma restando, però, l'esigenza di assicurare l'imparzialità dell'azione amministrativa e la scelta pur nelle situazioni di emergenza, delle possibili migliori condizioni di fornitura;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga alle norme contenute nella legge e nel regolamento di contabilità di Stato;

Dispone:

1) I prefetti dispongono l'acquisto di beni e servizi occorrenti all'espletamento dell'attività di soccorso e di assistenza in favore della popolazione terremotata.

Per le ulteriori spese per importo superiore a lire 10 milioni i prefetti sono tenuti ad acquisire, anche nelle vie brevi, almeno tre preventivi ed a commettere l'ordinanza relativa alla ditta che offre le migliori condizioni.

Per gli importi inferiori, i prefetti potranno eseguire ordinazioni dirette prescegliendo, però, le ditte che offrano migliori condizioni di forniture. A questo ultimo fine, i prefetti interessati sentiranno, periodicamente ed anche telefonicamente, più ditte fornitrici dei beni e servizi commettendo l'ordinazione a quella che offra le migliori condizioni, maggiore serietà e possa assicurare, con garanzia il richiesto flusso di beni e servizi.

Quando l'acquisto ovvero le forniture presentano particolare complessità, i prefetti sono tenuti a stipulare il contratto relativo da sottoporsi, con spese a carico del fornitore, alla registrazione fiscale.

Nel caso di acquisto di beni e servizi interessanti più comuni di diverse provincie, uno dei prefetti, previa intesa con gli altri, disporrà l'acquisto, concentrando i quantitativi occorrenti. Con i contratti relativi saranno stabilite le modalità per la consegna ai comuni dei beni di cui trattasi.

Detto contratto sarà stipulato nella forma pubblica-amministrativa.

La norma predetta è applicabile anche ai contratti stipulati dai comuni per l'attività di soccorso, assistenziale, per la riattazione, demolizioni, ecc.

Per l'esecuzione dei lavori di edifici pubblici, i prefetti, ove dovessero provvedere direttamente, espleteranno gare esplorative informali ed affideranno i lavori direttamente alle ditte che offrono le migliori condizioni.

I prefetti, inoltre, possono affidare l'esecuzione dei lavori ad uffici statali che vi provvederanno con le procedure previste della normativa vigente, salvo l'onere della gara dalla quale può prescindersi con l'applicazione delle disposizioni succitate.

2) Il commissario può ordinare beni e servizi interessanti una o più prefetture, affidando ad una di esse la contrattazione e tutte le incombenze amministrative conseguenziali.

3) I sindaci, nell'acquisto di beni e servizi, cureranno, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 1, di ottenere in ogni caso le migliori condizioni di fornitura affidando le commesse relative alle ditte prescelte in seguito a gare esplorative informali.

In caso di invariabilità di prezzi possono anche essere affidate più forniture.

I prefetti sono autorizzati a riconoscere la spesa per gli acquisti già effettuati subito dopo il sisma del 21 marzo 1982, sottoponendo la relativa fattura al visto di congruità del gruppo tecnico ispettivo consultivo ovvero dell'ufficio tecnico erariale.

Sono vietati in ogni caso artificiosi frazionamenti di acquisto di beni e servizi.

4) I sindaci dell'area interessata dal sisma del 21 marzo 1982 sono tenuti, laddove possibile, a cumulare in unico lotto l'esecuzione dei lavori di demolizione, puntellamento e riattazione e ciò sempre che vengano realizzate apprezzabili economie nella esecuzione delle opere di cui trattasi a causa dei ribassi offerti.

I lavori predetti possono essere affidati soltanto in seguito a gare ufficiose ovvero licitazioni private.

I termini per l'aggiudicazione dei lavori, in deroga alle norme vigenti sono ridotti a otto giorni dalla data della diramazione dell'invito di gara.

5) Per le demolizioni ed altri lavori di somma urgenza da eseguirsi a tutela della pubblica e privata incolumità, i sindaci sono tenuti, previo esperimento di apposita gara esplorativa informale, ad affidare i lavori alla ditta che offre le migliori condizioni. In tal caso redigeranno apposito verbale nel quale dovranno registrare tutte le offerte pervenute in ordine alle opere da eseguirsi pubblicizzate almeno alle ditte locali con ogni mezzo, non esclusa, ove possibile, la diramazione dell'invito.

6) Le parti pericolanti degli stabili per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero in seguito ai controlli eseguiti dalla commissione considerata dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3 del 19 aprile 1982, possono essere demolite soltanto dopo espresso parere della commissione stessa, che avrà accertato la necessità ed indilazionabilità del provvedimento.

Possono infatti essere demoliti, con imputazione della spesa a carico dei fondi commissariali, soltanto gli edifici ovvero parti di edifici che costituiscano serio e completo pericolo per la pubblica e privata incolumità.

La commissione è tenuta a verbalizzare la situazione di pericolo, che deve pertanto essere reale ed incombente.

E' vietata comunque la demolizione di edifici isolati ivi compresi quelli rurali e che non siano confinanti con strade con accertato traffico pedonale o autoveicolare.

Non potrà naturalmente essere imputata ai fondi commissariali la eventuale demolizione di case danneggiate, i cui dissesti non siano ascrivibili al sisma del 21 marzo 1982.

7) La commissione prevista dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3 del 19 aprile 1982 presenterà al prefetto una relazione sui singoli riscontri effettuati e:

a) per quanto riguarda le richieste di demolizioni, chiarirà l'effettiva esigenza o meno di procedere all'intervento ed indicherà le prescrizioni per opere provvisionali di puntellamento e transennamento eventualmente necessarie, nei casi in cui non risultasse indispensabile la demolizione. Tale documento sarà consegnato subito al sindaco perché disponga, ai sensi dell'art. 153 del testo unico 4 febbraio 1915 n. 148, i conseguenti interventi contingibili ed urgenti con oneri a carico dei fondi commissariali. Tali provvedimenti saranno notificati al proprietario interessato ai sensi di legge, ove gli stessi non risultassero già adottati;

b) per le altre opere, relazionerà sulla « somma urgenza » dell'intervento richiesto, ed indicherà le opere provvisionali e non definitive eventualmente sufficienti;

c) in entrambi i casi, chiarirà l'effettiva dipendenza dell'intervento richiesto dal fenomeno sismico;

d) nei casi in cui siano interessati edifici di interesse artistico o storico o monumentale richiederà anche l'intervento della competente sovrintendenza ai beni ambientali e culturali.

8) I comuni, sulla base delle prescrizioni impartite, provvederanno a redigere apposite perizie per l'affidamento dei relativi lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici e secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 della presente ordinanza. Tali perizie dovranno essere redatte con il sistema c.d. a « misura ».

I prefetti, ai fini dell'ammissibilità della spesa, dovranno sottoporre i progetti di che trattasi al parere dei gruppi tecnici ispettivi consultivi. Non sono ammessi lavori in economia per le demolizioni eseguite a tutela della pubblica e privata incolumità.

9) Le suddette disposizioni non si applicano ai lavori eseguiti o in corso di esecuzione alla data di notifica della presente ordinanza a seguito di appositi provvedimenti sindacali scaturiti da accertamenti di organi tecnici statali, regionali o comunali.

10) Prima del pagamento i lavori di demolizione devono essere esaminati favorevolmente dai gruppi tecnici previsti per il terremoto del 23 novembre 1980 dall'ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981.

Per la provincia di Cosenza, il coordinatore interregionale, operante a Napoli, è tenuto a costituire un analogo gruppo tecnico consultivo in conformità alla ordinanza n. 158 del 15 marzo 1981, previe intese con il prefetto.

I gruppi tecnici esamineranno le pratiche relative agli interventi di cui trattasi, al fine di verificare gli aspetti tecnici ed amministrativi, per l'eventuale integrazione della documentazione tecnico-economico per la corretta e sollecita conclusione e la rendicontazione delle relative spese a carico dei fondi erariali.

I gruppi tecnici inoltre riferiranno ai prefetti sulle singole pratiche verificate e prospetteranno le relative conclusioni ed eventuali suggerimenti, avendo cura di accertare che i medesimi lavori non siano stati eseguiti da altri uffici statali o regionali.

I signori prefetti, in aggiunta a quello di cui ai precedenti punti per le verifiche nei settori a carattere amministrativo e contabile, utilizzeranno personale delle prefetture.

In linea di massima, nelle verifiche sarà valutata l'opportunità di considerare distintamente i più importanti campi:

interventi ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010;
demolizioni, asportazioni di macerie, ripristino viabilità per consentire accessi a paesi sgomberi;
interventi per esigenze varie.

Le verifiche dovranno essere caratterizzate nei limiti del possibile da spirito di consulenza e collaborazione, al fine di fornire ai pubblici amministratori ogni utile chiarimento sulle procedure per la regolare ed uniforme rendicontazione delle spese.

Il personale incaricato estenderà gli accertamenti a tutti gli aspetti che potrà considerare ed approfondire, indipendentemente dalla competenza degli uffici di provenienza.

Per quel che concerne la documentazione attinente agli interventi di somma urgenza, per i singoli lavori sarà richiesta, in assenza di gara, l'acquisizione del verbale di somma urgenza redatto dal sindaco, nonché della relativa perizia approvata ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e della relativa contabilità tenuta ai sensi degli articoli 75 e seguenti del citato regio decreto n. 350/1895.

Nei casi in cui i lavori consistano in demolizioni, la documentazione dovrà comprendere la formale ordinanza o l'attestazione del sindaco che i singoli interventi sono stati disposti per superare motivi di concreto ed attuale pericolo per l'incolumità pubblica e privata.

I signori prefetti, per i lavori di somma urgenza eseguiti dai comuni, possono, anche nelle more delle verifiche tecniche innanzi indicate, erogare ai sindaci acconti nella misura massima del 50% previa esibizione degli stati di avanzamento. La residua somma potrà essere liquidata con esibizione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori dopo le necessarie verifiche.

Le perizie dei lavori di demolizione sono eseguite sulla base delle tariffe approntate dall'ufficio del genio civile.

Ove dette tariffe non siano state approntate, verrà presa a base della tariffa vigente nell'anno in corso ovvero negli anni precedenti e l'eventuale maggiorazione di adeguamento del prezzo, in questo caso, sarà stabilita dal provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

Napoli, addì 26 aprile 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2354)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di particelle edificiali in comune catastale di Trento

Con deliberazione 12 marzo 1982, n. 2043, la giunta provinciale di Trento ha disposto la demanializzazione, ai sensi degli articoli 822, 824 e 826 del codice civile, delle particelle edificiali 297/3 e 297/4 comune catastale di Trento.

(2200)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Rinvio della pubblicazione del calendario di svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore con specializzazione di operatore del centro elaborazione dati.

Il calendario di svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore della Camera dei deputati, con specializzazione di operatore del centro elaborazione dati verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1982.

(2434)

Rinvio della pubblicazione del calendario di svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere.

Il calendario di svolgimento della prova selettiva del concorso pubblico, per esami, a otto posti di ragioniere della Camera dei deputati verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1982.

(2435)

Comunicazioni relative al concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di commesso

La pubblicazione del diario delle prove di valutazione attitudinale del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di commesso della Camera dei deputati è rinviata a data successiva.

Ulteriori comunicazioni relative al concorso medesimo saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1982.

(2436)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574 ed in particolare l'art. 40, secondo comma;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli statistici, sono disponibili due posti, da conferire mediante pubblico concorso;

Considerata la necessità di procedere all'assunzione di consiglieri statistici presso gli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione per la carenza di tale personale nei predetti uffici;

Veduto l'art. 28-*ter*, della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1982, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 312, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso a due posti di consigliere statistico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti in cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dello art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dello art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35° anno di età, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite, o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato concesso indulto, amnistia, condono o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dello anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito nel presente articolo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

a) diritto amministrativo e costituzionale;

b) statistica demografica, economica e sociale, con riferimenti alla metodologia e statistica di base.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate 8 ore.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

a) contabilità generale dello Stato;

b) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; inoltre ai candidati sarà data comunicazione diretta, in tempo utile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute tanto le prove scritte quanto il colloquio.

Art. 7.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Ai candidati che conseguano la ammissione al colloquio viene data comunicazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 9.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatte nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei titoli che diano diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti a inviare entro il termine cui si fa riferimento nei precedenti commi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari cotegorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quale appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscono il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella settima qualifica funzionale col trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso, inquadrati nella predetta qualifica funzionale, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, la amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1982
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 394

Schema da seguire nella
compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . c.a.p. . . . . , chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè (2) . . . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ; oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . il . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . ;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico).

Firma . . . . (4)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(2371)

Concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, sono disponibili undici posti da conferire mediante concorso pubblico;

Considerato che, per inderogabili esigenze di servizio e di funzionalità, è necessario provvedere con urgenza all'assunzione di coadiutori meccanografi presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, data la carenza di tale personale nei predetti uffici;

Dato atto che, nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, in materia di assunzione riservata a particolari categorie di aventi diritto;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 (conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283);

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1982 (registro n. 1 Presidenza, foglio n. 312), con il quale il Ministro della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico a undici posti di coadiutore meccanografo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo tre anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1º grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35º anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga assegnata dal Ministero;

m) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica su mezzi meccanografici ed in un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati dovranno dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano. Per detta prova saranno assegnate ai candidati cinque ore.

La prova pratica su mezzi meccanografici consisterà nella dimostrazione della conoscenza dell'uso delle macchine in dotazione ai centri meccanografici. In particolare i candidati dovranno dar prova di saper tradurre, in schede perforate, una serie di atti e documenti precodificati, a scelta della commissione e di saper verificare a macchina i dati perforati.

La prova avrà una durata di 30 minuti.

Il colloquio avrà per oggetto le seguenti materie:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Ove, per il numero dei candidati, non sia possibile lo svolgimento della prova pratica in un unico contesto di tempo e di luogo, sarà in facoltà della commissione di distribuire i candidati in gruppi e di convocare ogni gruppo in giorni diversi o in diverse ore dello stesso giorno, per l'esecuzione della prova stessa.

Nel caso in cui la commissione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione stessa atti o documenti diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza ed a difficoltà di riproduzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Tali prove avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1982 saranno indicati i locali, il giorno e l'ora in cui si svolgerà la prova scritta del suddetto concorso.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Alla prova pratica su mezzi meccanografici saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta di italiano ed al colloquio quelli che avranno riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica su mezzi meccanografici.

Ai candidati ammessi alla prova pratica su mezzi meccanografici sarà data diretta comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione diretta con le modalità sopra indicate e secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine cui si fa riferimento nei precedenti commi al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica su mezzi meccanografici e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva di posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora tra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrere il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *A*), o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso, ovvero copia del diploma, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato medico;
3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico dal sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno inquadrati, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella quarta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso inquadrati nella predetta qualifica funzionale saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1982

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1982
Registro n. 52 *Istruzione, foglio n.* 130

Schema da seguire nella
compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . c.a.p. . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo del personale della ex carriera di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perché (2) . . . . ;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ; oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;
4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);
5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . . . ;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;
7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . ;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica *amministrazione* e *non è stato* dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso qualsiasi sede venga assegnata dal Ministero;

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . .(indicare anche il numero del codice di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico).

Firma . . (4)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale limite.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(2372)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per esami, a due posti di primo funzionario (laureato amministrativo) nel ruolo del personale della gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi.

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di primo funzionario (laureato amministrativo) in prova nel ruolo del personale della gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi.

Dei suddetti due posti uno è riservato agli agenti in servizio.

Oltre ai vincitori del concorso la gestione si riserva di assumere coloro che abbiano conseguito l'idoneità nelle prove di esame, per la copertura dei posti che potranno rendersi disponibili entro tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, sempre con la riserva del 50% a favore degli agenti risultati idonei; qualora non vi siano agenti idonei, i posti verranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in giurisprudenza o equiparato; oppure diploma di laurea in economia e commercio o equiparato;

2) età non superiore agli anni 35; si prescinde dal limite di età per i dipendenti della gestione commissariale governativa per le Ferrovie calabro-lucane;

3) cittadinanza italiana;

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno inoltrare al Ministero dei trasporti - Gestione commissariale governativa Ferrovie calabro-lucane - Viale del Caravaggio, 105 - 00147 Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la domanda di ammissione.

In tale domanda il candidato dovrà specificare su quale dei due programmi sottoindicati intende sostenere le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

PROGRAMMA *A*

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;

2) diritto pubblico (diritto costituzionale e diritto amministrativo).

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto del lavoro;

3) elementi di diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione e ai delitti contro il patrimonio;

4) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

5) leggi e regolamenti in materia di concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici in concessione e il loro esercizio;

6) normativa in materia di circolazione stradale e disciplina del traffico;

7) leggi e disposizioni sul trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici in concessione.

PROGRAMMA *B*

Prove scritte:

1) diritto civile e commerciale;

2) ragioneria e tecnica bancaria.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto del lavoro;

3) elementi di diritto penale con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione e ai delitti contro il patrimonio;

4) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

5) leggi e regolamenti in materia di concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici in concessione e il loro esercizio;

6) normativa in materia di circolazione stradale e disciplina del traffico;

7) leggi e disposizioni sul trattamento giuridico ed economico del personale delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici in concessione.

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno indicati nella relativa lettera di comunicazione che sarà indirizzata ad ogni aspirante, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del pari, l'avviso per la presentazione alla prova orale, che avrà luogo pure a Roma, sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui esse debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

Art. 5.

Saranno ammessi alla prova orale, i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non otterrà in essa la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire alla gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina previsti dall'art. 9 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, allegato *A*.

Art. 7.

I concorrenti esterni dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi, viale del Caravaggio n. 105, 00147 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato dall'art. 2 del bando, in originale od in copia autenticata;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale e civile;

5) stato di famiglia;

6) copia del foglio matricolare militare;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) certificati per carichi pendenti rilasciati dalla procura e dalla pretura;

9) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 9) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

10) certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I documenti di cui ai numeri da 3) a 9) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

I vincitori dovranno raggiungere le sedi che saranno disponibili al momento della nomina e non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede assegnata, sempreché vi sia vacanza di posto.

Art. 8.

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati primo funzionario in prova con il trattamento economico della qualifica conseguita spettante in base alle norme in vigore e decadranno dalla nomina qualora non avranno assunto servizio senza giustificato motivo nella sede alla quale saranno assegnati, entro il termine indicato nella lettera di nomina.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal commissario governativo e sarà composta:

da un magistrato amministrativo;

da due esperti in materie su cui vertono le prove di esame;

dal vice commissario della gestione governativa delle Ferrovie calabro-lucane;

da un dirigente della gestione governativa delle Ferrovie calabro-lucane;

da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale scelto tra gli agenti in servizio presso le Ferrovie calabro-lucane.

Le mansioni di segretario saranno affidate ad un agente della direzione centrale.

Il commissario governativo: QUARANTA

Schema domanda per esterni
(da redigere in carta bollata)

Alla direzione centrale Ferrovie calabro-lucane - Viale del Caravaggio, 105 - 00147 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso a due posti di primo funzionario (laureato amministrativo) precisando che intende sostenere le prove per laureati sul seguente programma . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .);

3) non ha riportato condanne penali;

4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico;

5) è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

6) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

7) non è stato destituito o licenziato dalle Ferrovie calabro-lucane né è stato mai decaduto da altro impiego pubblico;

8) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli previsti dall'art. 9 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, allegato *A*.

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . .

(2375)

Concorso, per esami, ad un posto di primo funzionario (laureato in ingegneria) nel ruolo del personale della gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi.

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di primo funzionario (laureato in ingegneria) in prova nel ruolo del personale della gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi.

Il suddetto posto è riservato agli agenti in servizio, sempreché risultino idonei: in mancanza di agenti idonei, il posto sarà assegnato al primo degli idonei esterni.

Oltre al vincitore del concorso la Gestione si riserva di assumere coloro che abbiano conseguito l'idoneità nelle prove di esame, per la copertura dei posti che potranno rendersi disponibili entro tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria di merito.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria;

2) età non superiore agli anni 35; si prescinde dal limite di età per i dipendenti della gestione governativa per le Ferrovie calabro-lucane;

3) cittadinanza italiana;

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno inoltrare al Ministero dei trasporti - Gestione commissariale governativa Ferrovie calabro-lucane - Viale del Caravaggio n. 105 - 00147 Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la domanda di ammissione.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale. Le prove scritte verteranno rispettivamente una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta del programma.

La prova orale, alla quale saranno ammessi coloro i quali avranno superato le prove scritte, verterà sul seguente programma:

Parte I. — NOZIONI TECNICHE FONDAMENTALI

1) Scienze e tecnica delle costruzioni; progettazioni e verifiche di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo e in cemento armato (normale e precompresso).

2) Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche; applicazioni alle trasmissioni di potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri.

3) Elementi ed elettrotecnica, di misura e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche; applicazioni alla produzione; trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri.

4) Elementi di tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni civili, meccanica ed elettromeccaniche.

5) Elementi di tecnologia dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

Parte II. — ORGANIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEI TRASPORTI

1) Modi e sistemi di trasporto, loro integrazione e coordinamento.

2) Pianificazione dei trasporti e correlazione con l'assetto del territorio.

3) Nozioni fondamentali di economia dei trasporti.

4) Regolazione della circolazione dei veicoli sulle strade ordinarie.

5) Regolazione del traffico sulle ferrovie e relativi impianti di sicurezza.

Parte III. — INFRASTRUTTURE E IMPIANTI FISSI PER I TRASPORTI TERRESTRI

1) Progettazione e costruzione di strade e ferrovie (corpo stradale, opera d'arte, gallerie, sovrastruttura).

2) Progettazione e costruzione di edifici e di altre opere edili per i servizi di trasporto.

3) Organizzazione dei cantieri di costruzione di opere civili. Macchinari e attrezzature di cantiere.

Parte IV. — TRAZIONE E MATERIALE MOBILE

1) Meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, fasi del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trazione, regolazione della velocità, trasmissione del moto, frenatura e prestazione dei veicoli).

2) Progettazione e costruzione dei veicoli stradali.

3) Progettazione e costruzione dei veicoli ferroviari.

Parte V. — NOZIONI AMMINISTRATIVE

1) Ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti terrestri.

2) Norme sulla costruzione degli impianti di trasporto; norme sull'esercizio dei servizi di trasporto.

3) Norme sulla circolazione su strade pubbliche.

4) Norme sulle opere in cemento armato ed a struttura metallica.

5) Norme per l'accettazione ed il collaudo dei materiali da costruzione.

6) Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e successive modificazioni).

Art. 4.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno indicati nella relativa lettera di comunicazione che sarà indirizzata ad ogni aspirante, non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del pari, l'avviso per la presentazione alla prova orale, che avrà luogo pure a Roma, sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui esse debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

Art. 5.

Saranno ammessi alla prova orale, i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non otterrà in essa la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire alla gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina previsti dall'art. 9 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, allegato *A*.

Art. 7.

I concorrenti risultati idonei e nei cui confronti sarà disposta l'assunzione in servizio dovranno far pervenire alla gestione commissariale governativa delle Ferrovie calabro-lucane ed autoservizi integrativi, viale del Caravaggio n. 105, 00147, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato dall'art. 2 del bando, in originale od in copia autenticata;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale e civile;

5) stato di famiglia;

6) copia del foglio matricolare militare;

7) certificato generale del casellario giudiziale;

8) certificati per carichi pendenti rilasciati dalla procura e dalla pretura;

9) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 9) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

10) certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I documenti di cui ai numeri da 3) a 9) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

Il vincitore e quanti tra gli idonei saranno assunti dovranno raggiungere le sedi che saranno disponibili al momento della nomina e non potranno essere trasferiti in altra sede prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella sede assegnata, sempreché vi sia vacanza di posto.

Art. 8.

Gli aventi titolo all'assunzione saranno nominati primo funzionario in prova con il trattamento economico della qualifica conseguita spettante in base alle norme in vigore e decadranno dalla nomina qualora non avranno assunto servizio senza giustificato motivo nella sede alla quale saranno assegnati, entro il termine indicato nella lettera di nomina.

Art. 9.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal commissario governativo e sarà composta:

dal commissario della gestione governativa delle Ferrovie calabro-lucane;

da due esperti in materia su cui vertono le prove di esame;

da un dirigente della gestione governativa delle Ferrovie calabro-lucane;

da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale scelto tra gli agenti in servizio presso le Ferrovie calabro-lucane.

Le mansioni di segretario saranno affidate ad un agente della direzione centrale.

Il commissario governativo: QUARANTA

Schema domanda per esterni
(da redigere in carta bollata).

Alla direzione centrale delle Ferrovie calabro-lucane - Via del Caravaggio n. 105 - 00147 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . (c.ap. . . . .) chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di primo funzionario (laureato in ingegneria).

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . . .);

3) non ha riportato condanne penali;

4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico;

5) è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

6) è in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

7) non è stato destituito o licenziato dalle Ferrovie calabro-lucane né è mai decaduto da altro impiego pubblico;

8) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli previsti dall'art. 9 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, allegato *A*.

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . .

(2376)

OSPEDALI DI BORMIO E SONDALO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di primario di anatomia ed istologia patologica;

un posto di primario ed un posto di aiuto di neurochirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sondalo (Sondrio).

(345/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 25, IN CLUSONE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(347/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di medico scolastico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico scolastico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(347-bis/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 53, IN ARONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso i presidi ospedalieri di Arona e Oleggio

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Presidio ospedaliero di Arona:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto ed un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia.

Presidio ospedaliero di Oleggio:

un posto di assistente di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Arona (Novara).

(343/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto di audiologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(348/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 64, IN BRA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi a:

un posto di aiuto di psichiatria;

tre posti di medico della prima qualifica professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione dell'U.S.L. in Bra (Cuneo).

(344/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 131 del 14 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Associazione dei comuni della Valceresio - U.S.S.L. n. 4, in Arcisate: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di assistente (amministrativo) e di portiere-centralinista.

Unità socio sanitaria locale n. 68, in Rho: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di riabilitazione.

Spedali civili di Brescia - Ospedale generale regionale: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di operaio ad alta specializzazione tecnologica fuochista.

Associazione dei comuni dell'ambito territoriale n. 6 - Unità socio sanitaria locale, in Gallarate: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di collaboratore direttivo ufficio personale e di collabo atore direttivo ufficio ragioneria, presso il presidio ospedaliero «S. Antonio Abate».

Ente ospedaliero «V. Emanuele, Isolamento e Dubini», in Caltanissetta: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di operaio/a specializzato/a conduttore di caldaie e di operaio/a specializzato/a di lavanderia.

Ospedale generale provinciale «Umberto I», in Enna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di audiometria e di fisiochinesiterapista.

Associazione dei comuni «Destra Secchia» - U.S.S.L. n. 48, in Revere: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aggiunto geometra dei servizi amministrativi.

Automobile Club di Vercelli: Concorso pubblico ,per esami, ad un posto di archivista dattilografo.

Città di Bra: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di farmacista collaboratore e di farmacista direttore.

Ospedale Maggiore - Ente ospedaliero generale di zona, in Modica: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di vigilatrice d'infanzia.

Ospedale provinciale specializzato in oncologia, in Bari: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di dietista e di infermiere professionale.

R E G I O N I

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1982, n. 3.

Concessione all'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.) di un contributo integrativo per il funzionamento nell'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere all'Azienda regionale sarda trasporti (A.R.S.T.) la somma di lire 2.300.000.000 quale contributo integrativo per il suo funzionamento nell'anno 1981.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . L. 2.300.000.000

mediante utilizzazione delle seguenti riserve indicate nella tabella *A* allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria):

lettera *f*-1) — Contributi integrativi funzionamento enti regionali . . . . L. 1.300.000.000

lettera *v*) — Risanamento situazione finanziaria A.R.S.T. . . . . » 1.000.000.000

In aumento:

13 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Cap. 13001. — Contributo annuale di gestione all'Azienda regionale sarda trasporti (art. 50, legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, legge finanziaria) L. 2.300.000.000

Art. 2.

Sullo stanziamento previsto dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 26 gennaio 1982

RAIS

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1982, n. 4.

Ulteriore proroga della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, limitatamente alle esigenze operative degli interventi per il primo semestre dell'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente alle esigenze operative della campagna di interventi per il primo semestre dell'anno 1982, gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, per quanto concerne le procedure, le strutture ed i mezzi, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 1982.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 26 gennaio 1982

RAIS

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1982, n. 5.

Concessione all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna, di una anticipazione sui fondi spettanti alla Regione a termini del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, ed incremento dell'assegnazione per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell'anno 1981, con proprie disponibilità ed in conto dell'assegnazione statale spettante alla Regione per lo stesso anno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, la spesa di L. 4.000.000.000 per la concessione all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - di un contributo di funzionamento di pari importo.

La somma anticipata sarà recuperata nel corso dell'anno 1981 o in quelli successivi.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016. — Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . . L. 2.000.000.000

mediante utilizzazione delle seguenti riserve indicate nella tabella *A* allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria):

lettera *l*) - Ristrutturazione dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna . . . . L. 1.000.000.000

lettera *n*) - Governo e amministrazione delle acque . . . . . » 500.000.000

lettera *z*) - Interventi per fronteggiare situazioni ad eventi straordinari . . . . » 500.000.000

Cap. 03017. — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . L. 2.000.000.000

mediante utilizzazione delle seguenti riserve indicate nella tabella *B* allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria):

lettera *b*) - Disciplina dei mercati all'ingrosso in Sardegna . . . . L. 1.000.000.000

lettera *h*) - Provvedimenti straordinari per sostenere i livelli produttivi nei diversi settori . L. 1.000.000.000

In aumento:

06 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Cap. 06282. — Anticipazioni all'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna - di somme dovute dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259 L. 4.000.000.000

Art. 2.

Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 21327. — Quota assegnata alla Regione della spesa autorizzata quale concorso dello Stato per il funzionamento dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna (art. 18, legge 30 aprile 1976, n. 386, e decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259) . . . . L. 5.000.000.000

06 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Cap. 06280. — Contributo dello Stato nella spesa di funzionamento dell'E.T.F.A.S. - Ente di sviluppo in Sardegna (decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259) . . . L. 5.000.000.000

Art. 3.

Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 26 gennaio 1982

RAIS

(1397)

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1982, n. 6.

Norme per gli interventi regionali di attuazione del piano per la eradicazione della peste suina africana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 10 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il perseguimento dei compiti attribuiti alla competenza della Regione autonoma della Sardegna per l'attuazione del piano quinquennale di intervento per l'eradicazione della peste suina africana, di cui alla delibera del CIPE in data 29 luglio 1980 e 29 dicembre 1980, nonché alla decisione del Consiglio della C.E.E. in data 11 novembre 1980, n. 80-1097-C.E.E., al fine di coordinare gli interventi di competenza regionale con quelli

dello Stato e con quelli di competenza degli enti territoriali, è istituito un apposito dipartimento presso la presidenza della giunta regionale, coordinato dal presidente della giunta o da un suo delegato.

Fanno parte del dipartimento i seguenti assessorati regionali:

igiene e sanità;
difesa dell'ambiente;
agricoltura e riforma agro-pastorale;
programmazione, bilancio e assetto del territorio;
enti locali, finanze ed urbanistica;
industria.

Gli assessorati facenti parte del dipartimento sono rappresentati dall'assessore o da un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla VI fascia funzionale in servizio presso la presidenza della giunta.

Art. 2.

Per la gestione tecnico-amministrativa degli interventi previsti dal piano o programmati dal dipartimento è istituito un apposito servizio per l'eradicazione della peste suina africana del quale fanno parte i coordinatori dei servizi e dei settori interessati, in seno ai vari assessorati.

Previo benestare delle competenti amministrazioni fanno parte del servizio di cui al comma precedente i seguenti funzionari direttivi:

uno in rappresentanza del Ministero della sanità, direzione generale dei servizi veterinari;

uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

tre in rappresentanza della Cassa per il Mezzogiorno, responsabili, rispettivamente del progetto speciale n. 4 - zootecnia, del progetto speciale n. 34 in materia di impianti di commercializzazione e del progetto speciale n. 25 per il reperimento ed il potenziamento delle risorse idriche della Sardegna.

Del predetto servizio fanno parte, inoltre, impiegati appartenenti alle varie fasce funzionali del ruolo unico regionale, secondo un organigramma da adottarsi con delibera della giunta regionale, su proposta del presidente della giunta sentiti l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e gli assessori facenti parte del dipartimento di cui all'art. 1.

Al servizio è preposto un coordinatore scelto tra i funzionari del servizio di cui al primo comma, secondo le modalità previste dal comma precedente.

Il predetto servizio è istituito per un tempo corrispondente alla durata del piano d'intervento di cui all'art. 1 e può essere strutturato su base periferica.

Art. 3.

Ai componenti del servizio di cui al secondo comma dell'art. 2, compete una medaglia di presenza di L. 35.000 per ogni giornata di riunione, qualunque sia il numero di sedute nella stessa giornata.

Ai componenti di cui al precedente comma, che non risiedono nei comuni in cui ha sede il Servizio, compete, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, il trattamento di missione previsto per le rispettive amministrazioni di appartenenza.

Art. 4.

Per il coordinamento e l'attuazione di tutte le operazioni connesse alla profilassi della peste suina africana, l'assessorato all'igiene e sanità può assumere temporaneamente liberi professionisti, in qualità di coadiutori veterinari, con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264.

Gli stessi veterinari verranno assegnati ed addetti ai vari interventi a seconda delle esigenze rappresentate dagli uffici ed enti interessati alla profilassi della peste suina africana.

I veterinari assunti con le modalità di cui ai commi precedenti possono altresì essere addetti alle operazioni relative al prelievo dei campioni di sangue per la ricerca del *virus*.

Art. 5.

L'assessorato regionale all'igiene e sanità, d'intesa con l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, per il conseguimento delle operazioni di abbattimento degli animali infetti, comprese le attività di disinfezione e di disinfestazione, può avvalersi del personale, delle strutture e dei mezzi già in servizio e in dotazione al C.R.A.I.

Qualora il personale, i mezzi ed il materiale di consumo non fossero sufficienti per il conseguimento delle operazioni di cui al primo comma, l'assessorato regionale all'igiene e sanità sulla base delle esigenze individuate dal servizio di cui all'art. 2, è autorizzato all'acquisizione delle dotazioni occorrenti.

Tra gli interventi richiamati dalla legge regionale 5 febbraio 1981, n. 7, di proroga della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, e da eventuali altre leggi di proroga della predetta legge n. 25, devono intendersi compresi anche quelli previsti dal presente articolo.

Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l'assessorato regionale all'igiene e sanità è autorizzato a rivolgersi, mediante trattativa privata, ad una o più ditte specializzate, tra quelle ritenute più idonee presenti sulla piazza, prescindendo dai limiti previsti dalle vigenti norme di contabilità.

Art. 6.

L'indennità di abbattimento, determinata secondo le disposizioni di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, e al decreto ministeriale 8 novembre 1968, integrati dalla legge regionale 8 gennaio 1969, n. 1, così come disciplinata dall'art. 4 della legge regionale 19 luglio 1978, n. 48, è erogata integralmente dalla Regione, a carico dei fondi a tal fine assegnati dallo Stato, stanziati nel capitolo 12194 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale all'igiene e sanità del bilancio della Regione per l'anno 1981 ed eventualmente nei corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Per i benefici previsti dal terzo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 novembre 1968, sono altresì assimilabili i suini riproduttori di linee ibride per la produzione del suino magro riconosciute dalla normativa che regola gli interventi del « Progetto speciale zootecnia » della Cassa per il Mezzogiorno.

Gli interventi sono riferibili anche agli abbattimenti effettuati dal primo verificarsi dell'epizoozia.

Art. 7.

Agli allevatori che svolgano la loro attività prevalentemente nel settore suinicolo, che a seguito dell'abbattimento degli animali infetti siano venuti a perdere gran parte del reddito e che risultino essere proprietari al momento dell'abbattimento, di almeno 70 capi adulti di età non inferiore a sei mesi, è attribuito un assegno trimestrale anticipato di sostentamento di lire 1.050.000 per il periodo di un anno, a decorrere dal primo giorno del mese in cui è avvenuto l'abbattimento stesso.

Il diritto alla corresponsione dell'assegno di cui al comma precedente, viene accertato sulla base del numero degli animali adulti effettivamente abbattuti, su certificazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.

Le domande per l'ottenimento del beneficio di cui al primo comma devono essere presentate al sindaco del comune ove è avvenuto l'abbattimento, il quale provvederà alla istruttoria delle stesse, secondo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

L'assegno di sostentamento è attribuito con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità.

Non oltre venti giorni prima della decorrenza dell'ultima trimestralità, i beneficiari sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, al sindaco del comune competente per territorio una dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il permanere dei requisiti di cui ai commi precedenti.

Il sindaco provvederà ad accertare la persistenza dei requisiti richiesti e ad inviare entro dieci giorni la relativa attestazione all'assessorato regionale all'igiene e sanità, per la successiva erogazione.

Nel caso di decesso del titolare dei benefici di cui al primo comma, beneficeranno gli eredi qualora sussistano gli stessi requisiti richiesti all'atto della concessione.

Gli eredi legittimi dovranno a tal uopo ripresentare entro sessanta giorni dall'avvenuta morte del titolare, domanda di concessione allegandone relativa documentazione.

Qualora nei periodi di corresponsione dell'assegno dovessero venire meno i requisiti richiesti, l'interessato ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al sindaco del comune competente, che ne informerà sollecitamente l'assessorato regionale all'igiene e sanità, che provvederà all'immediata sospensione della relativa erogazione e al recupero delle eventuali somme corrisposte.

Art. 8.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna un finanziamento di L. 590.000.000 per l'effettuazione dello screening sierologico sui suini, al fine della determinazione di soggetti eventuali portatori sani del virus della peste suina africana.

Il finanziamento deve essere finalizzato:

all'assunzione di personale tecnico, a tempo determinato, per l'esecuzione delle prove di laboratorio e per coadiuvare il personale tecnico dell'Istituto, secondo le norme che disciplinano l'organizzazione dell'ente;

all'attribuzione di incarichi a veterinari liberi professionisti per l'effettuazione diretta, per ogni provincia, dei prelievi da compensarsi proporzionalmente al numero dei prelievi effettuati — differenziando il compenso tra prelievi in allevamenti disagiati e in allevamenti razionali — e attraverso il rimborso delle spese per l'uso del mezzo di trasporto, compreso il mezzo proprio, sulla base degli importi previsti dalle vigenti norme che disciplinano la materia per il personale dell'Amministrazione regionale;

all'attivazione di una nuova stazione diagnostica in provincia di Oristano;

all'attivazione di un «laboratorio a scatola chiusa» per la sede centrale di Sassari.

I controlli sierologici verranno programmati sulla base di un piano particolareggiato predisposto in collaborazione tra il servizio per l'eradicazione della peste suina africana e l'assessorato regionale all'igiene e sanità, l'istituto zooprofilattico della Sardegna e gli uffici veterinari comunali competenti. Gli stessi controlli verranno attuati sotto le direttive e le indicazioni dell'istituto zooprofilattico e degli uffici veterinari comunali competenti per territorio.

Il finanziamento di cui al presente articolo viene assegnato con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità, sulla base del piano quinquennale di eradicazione della peste suina africana di cui all'art. 1 della presente legge.

Il pagamento del finanziamento assegnato è disposto sulla base di richieste motivate delle esigenze di pagamento con le quali l'Istituto segnala all'Amministrazione regionale le prevedibili necessità finanziarie per l'attuazione del programma di ricerca.

L'Istituto, trimestralmente, dovrà presentare all'assessorato regionale all'igiene e sanità una dettagliata relazione tecnica sull'attività svolta.

Conclusa l'attività di ricerca, l'istituto dovrà presentare all'amministrazione regionale uno studio particolareggiato della attività svolta, redatto in un congruo numero di copie che saranno divulgate a cura dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità.

Art. 9.

Nel quadro degli interventi previsti dal piano di cui allo art. 1, la Regione promuove lo studio sistematico degli insetti ematofagi per l'individuazione delle varietà esistenti nell'Isola e per l'accertamento del virus di peste suina africana in zecche prelevate sia in zone contaminate che in zone indenni.

La realizzazione dello studio di cui al precedente comma è affidata, in collaborazione, all'Istituto di parassitologia e alla cattedra di malattie parassitarie degli animali domestici della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari, per quanto attiene alla classificazione delle specie di insetti ed all'istituto zooprofilattico della Sardegna per quanto attiene alle prove di ricerca del virus negli insetti stessi.

Per le finalità di cui ai commi precedenti, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'istituto zooprofilattico della Sardegna, ad integrazione delle assegnazioni di cui al precedente art. 8, un finanziamento di L. 50.000.000.

Per quanto concerne l'erogazione del finanziamento, si applicano le disposizioni di cui al quarto, quinto e sesto comma del precedente art. 8.

Per lo studio da effettuarsi da parte della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Sassari, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la predetta Università una apposita convenzione con la quale si provvederà a disciplinare, oltre ai termini di attuazione dello studio, i rapporti economici sulla base di un finanziamento di lire 50 milioni.

Art. 10.

L'amministrazione regionale, al fine di ricostruire, in ambiente risanato, il patrimonio faunistico naturale, è autorizzata a costituire parchi di protezione (quarantenari) ove immettere e proteggere maiali e cinghiali selezionati sani per favorirne la riproduzione e quindi il ripopolamento.

Art. 11.

Per consentire l'erogazione di anticipazioni sui contributi previsti per la ricostituzione degli allevamenti colpiti da peste suina africana dal «Progetto speciale zootecnia» della Cassa per il Mezzogiorno, l'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale è autorizzato a stipulare con la medesima Cassa una convenzione per l'istituzione di un apposito conto corrente.

Detto conto, avente per dotazione le somme specificatamente accreditate dalla Cassa per il Mezzogiorno, sarà intestato alla Cassa stessa e verrà utilizzato mediante l'emissione di ordini di pagamento, a firma dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o di persona all'uopo delegata, intestati agli allevatori beneficiari dei provvedimenti contributivi.

Il conto corrente di cui al comma precedente verrà istituito presso il tesoriere regionale e gli interessi maturati nel conto sono accreditati alla Cassa per il Mezzogiorno.

Le anticipazioni sui contributi saranno corrisposte nella misura prevista dall'art. 8 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5.

Il rischio relativo all'erogazione delle anticipazioni sarà a carico dell'amministrazione regionale. Onde consentire a questa ultima di farvi fronte, la liquidazione delle anticipazioni verrà effettuata su richiesta degli aventi diritto, previa presentazione di un documento comprovante l'avvenuta costituzione a favore della Regione sarda di una cauzione di importo pari al cento per cento dell'anticipazione richiesta. Tale cauzione sarà costituita sotto forma di garanzia fornita mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione autorizzati a norma delle leggi vigenti, oppure fornita da un Istituto di credito di diritto pubblico o da una banca di interesse nazionale e viene svincolata previa autorizzazione dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o di funzionari a tal fine delegati.

NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 12.

Le competenze attribuite ai veterinari provinciali dalle vigenti disposizioni disciplinanti la particolare materia, sono svolte dagli stessi fino a quando non sarà emanata la legge regionale che stabilisce le norme per il riordino dei servizi veterinari, in attuazione dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 13.

Gli allevatori che rientrino nella previsione di cui all'art. 7 e che abbiano subito il totale abbattimento degli animali infetti prima della entrata in vigore della presente legge, devono presentare la domanda per l'ottenimento dell'assegno di sostentamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa nel Bollettino ufficiale della Regione.

Se l'abbattimento è avvenuto almeno un anno prima della data di entrata in vigore della legge, l'assegno di sostentamento è attribuito in unica soluzione per il tempo previsto dallo stesso articolo o per un tempo inferiore, pari a quello per il quale l'allevatore si trovava nelle condizioni previste dall'art. 7 della legge.

Qualora, invece, dalla data dell'abbattimento a quella di entrata in vigore della legge non sia trascorso ancora un anno, l'assegno di sostentamento verrà corrisposto all'allevatore, che possieda i requisiti richiesti, nel modo seguente:

le trimestralità maturate per intero, in unica soluzione;

le altre trimestralità, una volta maturate, secondo le procedure previste dall'art. 7.

L'assegno viene corrisposto in unica soluzione se l'ultima trimestralità è maturata prima della emanazione del decreto di cui al quinto comma del citato art. 7.

Ove nel periodo antecedente all'entrata in vigore della presente legge siano venuti meno i requisiti previsti dalla stessa, l'assegno verrà corrisposto limitatamente al periodo per il quale sussistevano.

Art. 14.

L'amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai comuni interessati le spese sostenute dagli stessi per le operazioni di abbattimento, disinfezione e disinfestazione in occasione del verificarsi di focolai di peste suina africana.

I rimborsi di cui al comma precedente sono disposti con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità, sino ad un massimo del novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I rimborsi di cui al primo comma del presente articolo sono concessi altresì a favore dei comuni che, sin dal primo insorgere del morbo, hanno sostenuto spese per operazioni di abbattimento, disinfezione e disinfestazione e che non abbiano ricevuto a tale titolo alcun contributo da altre amministrazioni.

Art. 15.

Nelle more dell'istituzione dei servizi e dei settori di cui alla legge regionale del 17 agosto 1978, n. 51, fanno parte del servizio di cui al primo comma dell'art. 2, i funzionari responsabili, in seno ai vari assessorati, degli uffici competenti nelle materie oggetto dell'articolato intervento del piano.

Art. 16.

I comuni, proprietari di terreni gravati da usi civici, possono presentare un piano per la realizzazione delle strutture produttive previste nella presente legge. Le provvidenze a cui potranno accedere saranno quelle stabilite per gli operatori agricoli a titolo principale.

Art. 17.

Gli interventi relativi all'opera per l'isolamento, lo smaltimento e l'eventuale utilizzazione dei rifiuti solidi urbani, affidati con delibera C.I.P.E. del 29 luglio 1980 alla CASMEZ, saranno attuati sentito il servizio di cui al precedente art. 2, che ne indicherà la priorità di realizzazione e sottoposti all'approvazione del dipartimento di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge.

Il servizio di cui al precedente art. 2, sentiti gli enti locali interessati, provvederà a formulare al dipartimento, per la successiva approvazione della giunta, proposte di direttive volte alla costituzione di organismi consortili per l'isolamento, lo smaltimento e l'eventuale utilizzazione dei rifiuti solidi urbani.

Art. 18.

Gli interventi atti alla ristrutturazione, riammodernamento e nuova costituzione degli impianti di macellazione saranno programmati sulla base di un apposito piano predisposto dal servizio di cui al precedente art. 2 e approvato dalla giunta regionale su proposta del dipartimento di cui all'art. 1 della presente legge.

Il servizio di cui all'art. 2 della presente legge, provvederà inoltre a formulare al dipartimento per l'approvazione della giunta proposte di direttive volte alla costituzione di organismi consortili per la costruzione e gestione delle strutture di trasformazione dei prodotti zootecnici.

Art. 19.

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 21176 (di nuova istituzione - cat. 11). — Ricuperi delle anticipazioni disposte a favore dei suinicoltori i cui allevamenti siano stati colpiti da peste suina africana (art. 11 della presente legge) L. 200.000.000

STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA

02 - *Affari generali, personale e riforma della Regione*

In aumento:

Cap. 02102. — Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'amministrazione regionale, nonché ai componenti e ai segretari del comitato tecnico regionale costituito presso gli uffici della cassa per il credito alle imprese artigiane (articoli 7 e 17*bis*, legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, legge regionale 23 dicembre 1975, n. 68) . . . . L. 5.000.000

03 - *Programmazione, bilancio ed assetto del territorio*

In diminuzione:

Cap. 03017. — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative . . . . . L. 2.200.000.000
mediante utilizzazione della riserva indicata alla lettera *g*) della tabella *B*) allegata alla legge regionale 7 maggio 1981, n. 14 (legge finanziaria).

04 - *Enti locali, finanze ed urbanistica*

In aumento:

Cap. 04027. — Spese per l'acquisto di mobili e suppellettili, di macchine per uffici e di attrezzature e materiali speciali . . . . . . L. 150.000.000

Cap. 04041. — Spese per l'acquisto di mobili e suppellettili, di macchine per ufficio e di attrezzature e materiali speciali occorrenti per il funzionamento degli uffici periferici dell'amministrazione regionale . . . . L. 200.000.000

06 - *Agricoltura e riforma agro-pastorale*

In aumento:

Cap. 06318 (di nuova istituzione - tit. 1 - sez. 06 - cat. 05 - sett. 10). — Rimborsi alla Cassa per il Mezzogiorno di contributi in conto capitale anticipati ai suinicoltori i cui allevamenti sono stati colpiti dalla peste suina africana (art. 11 della presente legge) . . . . L. 200.000.000

12 - *Igiene e sanità*

In diminuzione:

Cap. 12196-01. — Fondo da ripartire per l'attuazione del piano pluriennale di disinfezione e disinfestazione degli allevamenti dalla peste suina africana e per il potenziamento dei servizi veterinari di cui alla deliberazione CIPE del 29 luglio 1980 (legge 23 dicembre 1978, n. 833) . . L. 4.900.000.000

In aumento:

Cap. 12160. — Contributo a favore dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (legge 23 dicembre 1975, n. 745, e decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 261) L. 640.000.000

Cap. 12193-01. — Contributi agli istituti della facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari e della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari per ricerche organiche sulle malattie e sui parassiti del bestiame (leggi regionali 23 giugno 1950, n. 29, e 8 gennaio 1969, n. 1) . . . . L. 50.000.000

Cap. 12201 (di nuova istituzione - tit. 1 - sez. 05 - cat. 04 - sett. 10). — Compensi ai veterinari assunti per l'attuazione del piano di eradicazione della peste suina africana (art. 4 della presente legge) . . . . L. 750.000.000

Cap. 12202 (di nuova istituzione - tit. 1 - sez. 05 - cat. 04 - sett. 10). — Spese per le attività di disinfezione e disinfestazione degli allevamenti suinicoli colpiti dalla peste suina africana (art. 5 della presente legge) . . . . L. 2.975.000.000

Cap. 12203 (di nuova istituzione - tit. 1 - sez. 05 - cat. 05 - sett. 10). — Rimborsi ai comuni che hanno sostenuto spese per operazioni di abbattimento dei suini e disinfezione e disinfestazione di allevamenti colpiti da peste suina africana (art. 14 della presente legge) . . . L. 130.000.000

Cap. 12204 (di nuova istituzione - tit. 1 - sez. 05 - cat. 05 - sett. 7). — Assegni di sostentamento ai suinicoltori i cui allevamenti siano stati colpiti dalla peste suina africana (art. 7 della presente legge) . . . . L. 2.200.000.000

Le spese previste dalla presente legge gravano sui capitoli 02102, 04027, 04041, 12160, 12193-01, 12194, 12201, 12202 e 12203 del bilancio della Regione per l'anno 1981 e sui capitoli 06318 e 12204 di detto bilancio e di quelli per gli anni successivi.

Gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, nonché quello richiamato dal precedente art. 6, non impegnati entro il 1981, sono mantenuti in bilancio, nel conto dei residui sino all'ultimazione del piano di eradicazione della peste suina africana e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986.

Al pagamento delle spese previste dalla presente legge può procedersi anche mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati, prescindendo dal limite di importo previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

A tali aperture di credito si applica la disposizione contenuta nella legge regionale 30 luglio 1970, n. 8.

Al fine di assicurare la destinazione all'attuazione del piano di eradicazione della peste suina africana degli stanziamenti iscritti con la presente legge nei capitoli 04027, 04041, 12160 e 12193-01, gli stessi capitoli sono ripartiti in articoli secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 35, rispettivamente, della legge finanziaria e dalla legge di approvazione del bilancio per l'anno 1981.

Art. 20.

Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro venti giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 febbraio 1982

RAIS

(1398)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1982, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 12 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzato, fino al 31 marzo 1982, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1982, secondo gli stati di previsione e relative note di variazione, con le modalità stabilite nella proposta di legge di approvazione del detto bilancio, presentata al consiglio regionale il 3 novembre 1981.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 11 gennaio 1982

MASSI

(1486)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1982, n. 2.

Finanziamento delle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Le associazioni dei comuni e le comunità montane provvedono alle spese di funzionamento dei propri organi statutari:

a) con i fondi assegnati per l'esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite, nei limiti previsti dalle leggi vigenti;

b) con i contributi dei comuni associati e di altri enti;

c) con il contributo della Regione stabilito dalla presente legge.

Art. 2.

Il contributo regionale da assegnare alle associazioni dei comuni e alle comunità montane è ripartito in quote fisse secondo i seguenti criteri:

a) 50 per cento in parti uguali;

b) 30 per cento in base alle popolazioni residenti nei comuni che fanno parte dell'associazione o della comunità montana. I dati relativi alle popolazioni sono quelli risultanti, all'inizio di ciascun anno precedente quello cui si riferisce il riparto, dal bollettino mensile di statistica dell'ISTAT;

c) 20 per cento in base alla superficie complessiva dei comuni che fanno parte dell'associazione o della comunità montana.

Il contributo è determinato annualmente dalla giunta regionale.

Art. 3.

A ciascuna delle comunità montane che assume le funzioni delle associazioni dei comuni, o il cui consiglio comunitario sia integrato dai rappresentanti di altri comuni ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, è assegnato un unico contributo regionale determinato ai sensi del precedente articolo.

Art. 4.

La legge regionale 29 ottobre 1979, n. 32 è abrogata.

Art. 5.

Il contributo regionale previsto dalla presente legge di lire 300 milioni, per l'anno 1981 è erogato alle sole associazioni dei comuni; per l'anno 1982 l'ammontare del contributo è fissato in lire 700 milioni e viene erogato a favore delle comunità montane e delle associazioni dei comuni.

Per ciascuno degli anni successivi l'entità del contributo è stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci applicando all'importo di lire 700 milioni la percentuale di incremento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, rispetto all'ammontare del fondo comune stabilito per l'anno 1982 in applicazione dell'art. 1, terzo e quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 356, escluse le eventuali maggiorazioni apportate al fondo stesso per effetto dell'art. 128, secondo, terzo e quarto comma, e dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, a carico dei capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa con le seguenti denominazioni:

1) per l'anno 1982:

a) «Contributi per le spese di funzionamento e per gli organi statutari delle associazioni dei comuni - anno 1981» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 300 milioni;

b) «Contributi per le spese di funzionamento e per gli organi statutari delle comunità montane e delle associazioni dei comuni - anno 1982» e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 700 milioni;

2) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura della spesa autorizzata per effetto dei commi precedenti si provvede:

a) per l'anno 1982 mediante utilizzazione dello stanziamento del capitolo 5100101 elenco n. 2, partita 9 - parte - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981 utilizzato ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 per lire 300 milioni;

b) per l'anno 1982 mediante l'utilizzazione dei fondi iscritti per il detto anno al cap. 5100101, programma 4.2.3.4. per lire 675 milioni e 4.2.3.1. per lire 25 milioni del bilancio pluriennale 1981/83 adottato con l'art. 83 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11;

c) per l'anno 1983 mediante l'utilizzazione dei fondi ascritti per il detto anno al cap. 5100101 del programma 4.2.3.4. del bilancio pluriennale 1981/83 adottato con l'art. 83 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11;

d) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

L'art. 15 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11 è abrogato.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 23 gennaio 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1982, n. 3.
Assunzioni temporanee di personale presso la Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *gennaio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione può procedere, per sopravvenute esigenze di carattere eccezionale e previa intesa con le OO.SS., ad assunzioni temporanee di personale straordinario, nel limite di un contingente non superiore al 2 per cento dell'organico generale, da applicare a mansioni impiegatizie relative ai livelli non superiori al IV e di operaio, con osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni temporanee devono essere disposte con deliberazioni della giunta regionale, giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;

b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;

c) fermo restando quanto previsto al precedente punto *b*), il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze della Regione se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nello stesso punto *b*).

Art. 2.

Al personale assunto ai sensi della presente legge competono il trattamento economico iniziale stabilito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nella deliberazione di assunzione nonchè, per ogni mese di servizio prestato o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio a carico della Regione in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità di stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione del servizio.

Il personale straordinario è iscritto alla C.P.D.E.L. e alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie rispettivamente ai fini del trattamento di quiescenza e di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Presso il servizio personale sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni straordinarie da compilarsi secondo le modalità indicate nei successivi commi.

Gli elenchi sono distinti per sede provinciale e per mansioni. L'individuazione della sede provinciale viene effettuata in relazione alla residenza degli aspiranti.

Sono iscritti d'ufficio negli elenchi e secondo l'ordine di graduatoria i concorrenti che siano risultati idonei in pubblici concorsi banditi dalla Regione; l'iscrizione avviene nell'elenco corrispondente alle mansioni previste dal concorso nel quale il singolo concorrente ha conseguito l'idoneità. L'iscrizione negli elenchi vale a partire dall'esecutività del provvedimento della giunta regionale di approvazione delle risultanze del singolo concorso e perde ogni efficacia dal momento in cui, per lo stesso livello funzionale e le stesse mansioni, sia esecutivo il provvedimento della giunta regionale di approvazione delle risultanze del concorso immediatamente successivo.

Gli aspiranti che abbiano rinunciato per qualsivoglia ragione ad una assunzione temporanea perdono l'iniziale ordine di iscrizione negli elenchi e sono d'ufficio collocati dopo il nominativo dell'aspirante che risulti ultimo iscritto negli elenchi medesimi alla data della rinuncia all'assunzione temporanea.

Il personale straordinario che comunque abbia dato prova di scarso rendimento o abbia tenuto un comportamento non conforme ai doveri di ufficio è cancellato dal relativo elenco, con provvedimento motivato dalla giunta regionale; tale provvedimento è comunicato all'interessato.

Art. 4.

Fino all'espletamento dei concorsi pubblici e nelle more della formazione degli elenchi di cui al precedente articolo 3, le assunzioni straordinarie sono disposte per le specifiche mansioni all'interno della relativa qualifica con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, subordinatamente al superamento di una prova pratica di idoneità per la mansione richiesta. Le richieste sono inoltrate all'ufficio di collocamento del comune ove è situata la sede di lavoro del personale straordinario da assumere temporaneamente.

Art. 5.

Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme di cui ai precedenti articoli sono nulle di diritto, eccezion fatta per quelle previste dall'art. 16, sesto comma, della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24 e dell'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 34.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1981, stimati in L. 20.000.000, con i fondi stanziati a carico del cap. 1210101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno;

b) per gli anni successivi, con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 25 gennaio 1982

MASSI

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1982, n. **4**.

Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per l'anno 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 29 *gennaio* 1982)

(*Omissis*).

(1487)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821320)